

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 15
DEL 19 MAGGIO 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 20
DEL 19 MAGGIO 2021

SO

15

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO15_1_LRE_6_1_TESTO

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, correzionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1 estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria

Art. 2 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007

Art. 3 programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali

Art. 4 modifica all'articolo 1 della legge regionale 5/2020

Art. 5 modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020

Art. 6 disposizioni contabili e intersettoriali

Art. 7 dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA

Art. 8 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, RISORSE FORESTALI, BIODIVERSITÀ, FUNGHI, GESTIONE VENATORIA, PESCA SPORTIVA

Art. 9 perimetrazione delle aree rurali regionali interessate dall'Obiettivo specifico 5 dei fondi strutturali e di investimento europei

Art. 10 modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020

Art. 11 aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID 19

Art. 12 erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR

Art. 13 sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020

Art. 14 modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone

Art. 15 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti

- Art. 16 presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della legge regionale 24/2019
Art. 17 manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche
Art. 18 manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite
Art. 19 disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico
Art. 20 gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio
Art. 21 modifiche alla legge regionale 10/2010
Art. 22 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007
Art. 23 disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale
Art. 24 revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale
Art. 25 modifica all'articolo 61 della legge regionale 9/2007
Art. 26 interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005
Art. 27 modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019
Art. 28 disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi
Art. 29 modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991
Art. 30 disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017
Art. 31 disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia
Art. 32 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica
Art. 33 disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei
Art. 34 determinazione di termini per la rendicontazione
Art. 35 ripermimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan
Art. 36 modifiche alla legge regionale 42/2017

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

- Art. 37 modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020
Art. 38 finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020
Art. 39 modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005
Art. 40 modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002
Art. 41 modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/2002
Art. 42 modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018
Art. 43 proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016
Art. 44 deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005
Art. 45 proroga di termini
Art. 46 uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG
Art. 47 deroga agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.
Art. 48 modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015
Art. 49 devoluzione di contributo al Comune di Paularo
Art. 50 inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21/2016

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, CORREGIONALI ALL'ESTERO E FUNZIONE PUBBLICA

- Art. 51 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020
Art. 52 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2020
Art. 53 modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020
Art. 54 utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020
Art. 55 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria
Art. 56 modifiche agli articoli 27 e 27 bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali
Art. 57 modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati
Art. 58 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/2015
Art. 59 disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021
Art. 60 modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2020
Art. 61 proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019
Art. 62 ammissibilità delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero
Art. 63 disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero
Art. 64 misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizio-

nali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19
Art. 65 modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2018
Art. 66 modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, PROFESSIONI, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA E FAMIGLIA

Art. 67 modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2004
Art. 68 modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2004
Art. 69 modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro
Art. 70 interventi regionali di politica attiva del lavoro
Art. 71 interventi regionali di politica del lavoro
Art. 72 Consigliera o Consigliere di parità di area vasta
Art. 73 modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005
Art. 74 rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020
Art. 75 intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica
Art. 76 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca
Art. 77 modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017
Art. 78 modifica all'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Art. 79 modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014
Art. 80 modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014
Art. 81 modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014
Art. 82 sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014
Art. 83 modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014
Art. 84 modifiche all'articolo 49 della legge regionale 26/2014
Art. 85 abrogazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014
Art. 86 sostituzione dell'articolo 55 ter della legge regionale 26/2014
Art. 87 modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017
Art. 88 inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 10/2017
Art. 89 inserimento degli articoli 57 ter e 57 quater nella legge regionale 10/2017
Art. 90 modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018
Art. 91 modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009
Art. 92 modifica all'articolo 18 della legge regionale 17/2009
Art. 93 inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 17/2009
Art. 94 sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009
Art. 95 modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2009
Art. 96 modifica all'articolo 24 della legge regionale 17/2009
Art. 97 Demanio regionale

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ

Art. 98 modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005
Art. 99 modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 Contributi scuolabus
Art. 100 modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020
Art. 101 modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007
Art. 102 modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007
Art. 103 inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 5/2007
Art. 104 modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007
Art. 105 modifiche all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007
Art. 106 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009
Art. 107 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009
Art. 108 modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2009
Art. 109 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009
Art. 110 inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 19/2009
Art. 111 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009
Art. 112 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009
Art. 113 abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009
Art. 114 modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009
Art. 115 inserimento dell'articolo 40 ter nella legge regionale 19/2009

Art. 116 modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009
Art. 117 modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009
Art. 118 modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009
Art. 119 modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009
Art. 120 inserimento degli articoli 53 bis e 53 ter nella legge regionale 19/2009
Art. 121 inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 19/2009
Art. 122 rendicontazione di contributi
Art. 123 modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012
Art. 124 modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008
Art. 125 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 126 modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012
Art. 127 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012
Art. 128 modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2012
Art. 129 norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012
Art. 130 inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015
Art. 131 istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale
Art. 132 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016
Art. 133 modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2016
Art. 134 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016
Art. 135 modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2016
Art. 136 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016
Art. 137 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016
Art. 138 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016
Art. 139 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016
Art. 140 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016
Art. 141 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016
Art. 142 modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016
Art. 143 modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016
Art. 144 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019
Art. 145 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2020
Art. 146 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2020
Art. 147 modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2020
Art. 148 modifica all'articolo 10 della legge regionale 21/2020
Art. 149 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2020
Art. 150 modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020
Art. 151 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21/2020
Art. 152 modifica all'articolo 19 della legge regionale 21/2020
Art. 153 modifica all'articolo 20 della legge regionale 21/2020
Art. 154 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020
Art. 155 modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017
Art. 156 modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017
Art. 157 disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 158 norme in materia di GECT
Art. 159 modifica all'articolo 38 della legge regionale 13/2020
Art. 160 norme contabili in materia di cultura e sport

CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 161 opere di messa in sicurezza ex Weissenfels Tarvisio

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE

Art. 162 proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private
Art. 163 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017
Art. 164 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012
Art. 165 riqualificazione degli operatori del sistema integrato
Art. 166 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003
Art. 167 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003
Art. 168 inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 19/2003

Art. 169 residenzialità per anziani

Art. 170 disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore

Art. 171 disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 172 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1 estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria

1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la durata della proroga tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al comma 1 spiega i suoi effetti nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Unicredit SpA e dalla Banca popolare Friuladria SpA (oggi Crédit Agricole FriulAdria SpA) oltre che dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti:

a) enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), di seguito indicati:

- 1) Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);
- 2) Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS);
- 3) Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
- 4) Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC);
- 5) Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
- 6) Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste;
- 7) Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine;
- 8) Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia;
- 9) Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone;

b) enti di cui all'articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), di seguito indicati:

- 1) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- 2) Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR);

c) enti del servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come individuati dall'articolo 3 della legge regionale del 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), di seguito indicati:

- 1) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- 2) Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- 3) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- 4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- 5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);
- 6) Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - (ARCS).

3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 2 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007

1. Al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<alla convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle convenzioni>>;
- b) le parole <<di un conto corrente postale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei rapporti di conto corrente postale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 52, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 3 programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dall'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e degli enti regionali che partecipino alla gara per l'affidamento del nuovo contratto per la gestione del servizio di tesoreria, successivo a quello venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, solo a seguito della dimostrazione dell'effettivo fabbisogno di cassa.
2. Con riferimento agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio e agli enti regionali, la condizione di cui al comma 1 opera, oltre che nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, altresì nei confronti degli organismi e degli enti che, rispettivamente, vi vengano ricompresi o vi aderiscano successivamente.
3. Gli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e gli enti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, laddove richiesto dalla Direzione finanze in esito a previa consultazione con gli stessi soggetti, a versare le disponibilità detenute presso il proprio istituto tesoriere sul conto di tesoreria intestato all'Amministrazione regionale nella misura e secondo modalità e tempistiche indicate dalla Direzione medesima, la quale provvederà al riversamento a favore dei medesimi soggetti a seguito di specifica richiesta.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono ritenersi abrogate le disposizioni regionali applicabili nei confronti di ciascuno dei soggetti ivi indicati e con esse incompatibili.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 4 modifica all'articolo 1 della legge regionale 5/2020

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
<<3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.>>.

Art. 5 modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5/2020 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il comma 1 si applica alle richieste di erogazione presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.>>.

Art. 6 disposizioni contabili e intersettoriali

1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini e oggetto di rinegoziazione, possono essere confermati anche in deroga a disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Fondazione presenta apposita istanza alle strutture regionali competenti alla conferma dei contributi medesimi. Le somme rinvenibili quali eventuali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche parziale, delle rate di ammortamento dei mutui oggetto di rinegoziazione, e confermati nell'importo originario, e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, mantengono il loro vincolo di destinazione al fine di garantire l'assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
4. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.
5. È aggiornato l'allegato 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), relativo ai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità

2021), come risulta nel prospetto di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

7. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 7 dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dismettere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come prescritto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la quota di partecipazione al capitale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad affidare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 8 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1, righe 1 e 2, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.648,41 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 530,46 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.546,91 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 300 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Per le finalità previste dal comma 1, riga 7, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 1.671,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2, si provvede, per l'importo di 5.000 euro, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e per l'importo di 648,41 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri ser-

vizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, RISORSE FORESTALI, BIODIVERSITÀ, FUNGHI, GESTIONE VENATORIA, PESCA SPORTIVA

Art. 9 perimetrazione delle aree rurali regionali interessate dall'Obiettivo specifico 5 dei fondi strutturali e di investimento europei

1. Con riferimento alle aree rurali di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione comunitaria 2021-2027, estende l'Obiettivo specifico 5 dei fondi strutturali e di investimento europei a tutte le aree montane della Regione Friuli Venezia Giulia già interessate sia da coalizioni o partenariati locali attivi, quali le Comunità di montagna di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sia dai Gruppi di Azione Locale.

Art. 10 modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<di conduzione aziendale>> sono aggiunte le seguenti: <<e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Art. 11 aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19

1. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche:

- a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo;
- b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici;
- c) di rafforzamento della sostenibilità dei sistemi produttivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti:

- a) ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario;
- b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;
- c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati.

4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Art. 12 erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR

1. Nel 2021 le erogazioni anticipate di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 13 sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'anno in corso, il prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è diretto alle finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), nonché a supportare le spese sostenute da AgrifoodFVG quale titolare del marchio collettivo "Io Sono FVG" per la gestione e implementazione del marchio medesimo nelle more del suo trasferimento alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, partecipata dalla Regione quale socio fondatore ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

3. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa e della eventuale rendicontazione delle spese già sostenute. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 2 e relative alle voci di costo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2020. Si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 22/2020.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2020 è sostituito dal seguente:

<<7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.>>.

Art. 14 modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone

1. L'immobile, finanziato con decreto n. 23/SPM del 29 giugno 2010 del Servizio coordinamento politiche per la montagna e destinato al completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone, viene adibito a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 62 la parola <<cinquanta>> è sostituita dalla seguente: <<trenta>>;

b) al comma 63 le parole <<fra 15.000 euro e 25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<fra 5.000 euro e 20.000 euro>>.

Art. 16 presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della legge regionale 24/2019

1. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di presentazione delle domande dei contributi per attrezzature e impianti finalizzati a migliorare le attività

didattiche e formative degli studenti di cui all'articolo 3, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è stabilito al 31 maggio, in deroga a quanto previsto dal comma 21 dell'articolo medesimo.

Art. 17 manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche

1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, ai soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli Venezia Giulia, la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione realizzate mediante delegazione amministrativa intersoggettiva qualora poste in contiguità con le reti gestite dai soggetti medesimi.

Art. 18 manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per le finalità istituzionali delle autorità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Gli interventi di manutenzione evolutiva sono principalmente realizzati da ERSA attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali nonché risorse del proprio bilancio.

2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 19 disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico

1. Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di propagazione degli incendi boschivi e favorire il recupero del legname, nei Comuni che presentano aree boschive colpite dall'agente patogeno e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, IVA esclusa.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 20 gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio

1. Preliminarmente alla sottoscrizione del "Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 949 (Protocollo di intesa tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia - vicinie agrarie), al fine di conservare gli elementi tradizionali, garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sua biodiversità e attuare uno sfruttamento ecocompatibile delle risorse naturali per valorizzarne e migliorare l'ambiente e il paesaggio, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rinuncia ad esigere il canone di affitto relativo al periodo 12 giugno 2020 - 11 giugno 2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprietà regionale a ridosso del confine con l'Austria, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani

italiani e austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione è autorizzata ad assicurare la disponibilità dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalità di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranità territoriale sulla medesima zona.

3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.

4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 21 modifiche alla legge regionale 10/2010

1. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole <<con particolare riferimento alle attività zootecniche,>> sono aggiunte le seguenti: <<all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane>>;

b) al comma 1 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: <<, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,>> sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole: <<, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,>> sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole <<a prato o pascolo o prato-pascolo>> sono inserite le seguenti: <<, ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 22 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dopo le parole <<può avvalersi>> sono inserite le seguenti: <<delle sedi di allocamento o deposito,>>;

b) al comma 3 ter dopo le parole <<per la gestione>> sono inserite le seguenti: <<delle sedi di allocamento o deposito,>>;

c) al comma 3 quater dopo le parole <<le modalità e i termini di utilizzo>> sono inserite le seguenti: <<delle sedi di allocamento o deposito,>>.

Art. 23 disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle

risorse forestali e naturali.

2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge.

3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.

Art. 24 revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale

1. Per le operazioni di revisione annuale o periodica e per i collaudi, nonché per le relative pratiche amministrative dei mezzi in dotazione al Corpo Forestale Regionale, ci si può avvalere anche degli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità).

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 25 modifica all'articolo 61 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1, dell'articolo 61, della legge regionale 9/2007 le parole <<didattici e ufficiali>> sono sostituite dalle seguenti: <<didattici, ufficiali e commerciali>>.

Art. 26 interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005

1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 4 della legge medesima.

Art. 27 modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019

1. Alla lettera b) del comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<anche mediante delega alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 33, lettera b), della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

Art. 28 disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi

1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della medesima legge regionale.

Art. 29 modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991

1. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina

dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:

<<d quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 25/2017.>>.

Art. 30 disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017

1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25/2017, gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalità concordate con la medesima;

b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, la raccolta dei funghi è consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge medesima;

c) per consentire il tempestivo avvio dell'attività di raccolta alla luce dell'elevato numero di domande per lo svolgimento della prova orale accumulate presso gli Ispettorati micologici a causa delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, coloro che hanno svolto la prova entro il 31 dicembre 2021 possono svolgere l'attività di raccolta per centoventi giorni decorrenti dalla data della prova medesima anche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e, comunque, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021; a tal fine, durante la raccolta, il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, della copia del certificato di superamento della prova e della ricevuta del versamento del contributo annuale; non si applica la sanzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 25/2017.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 25/2017 le parole <<Nel 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel 2021 e nel 2022>> e le parole <<nell'anno finanziario 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'anno finanziario precedente>>.

3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e rimosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 31 disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia

1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

Art. 32 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica

1. All'articolo 4 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:

<<a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;>>;

b) alla fine del comma 38 dopo le parole <<superiore a 150 euro>> sono aggiunte le seguenti: <<e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario>>;

c) al comma 39 le parole <<per l'anno 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno 2020>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 33 disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei

1. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), possono non realizzare le mostre dei trofei dei capi ungulati.

Art. 34 determinazione di termini per la rendicontazione

1. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), dopo le parole <<rendicontazione della spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022>>.

2. Il termine finale per la rendicontazione della spesa finanziata con il contributo previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è fissato al 31 dicembre 2023.

Art. 35 ripermimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan

1. In ottemperanza alle finalità di corretto temperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della legge regionale 42/1996, l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 36 modifiche alla legge regionale 42/2017

1. All'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<nell'intero anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.>>;

c) al comma 5 le parole <<nell'intero anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;

d) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: <<In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.>>;

e) alla lettera c) del comma 11 dopo le parole <<licenza di pesca sportiva>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui ai commi 4 e 5>>;

f) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

<<14 bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle

spese nei termini previsti per i dipendenti regionali e un gettone di presenza il cui importo è stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, con oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.>>.

2. All'articolo 29 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.>>;

b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: <<In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.>>.

3. All'articolo 44 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;>>;

b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:

<<1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);>>;

c) all'alinea del comma 3 le parole <<La sanzioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le sanzioni di cui al comma 2>>.

4. Al numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 42/2017, le parole <<omessa esibizione dei documenti per>> sono sostituite dalle seguenti: <<violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti>>.

5. All'articolo 46 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;

b) al numero 3 della lettera d) del comma 1 le parole <<dal lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai lavori>>.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

Art. 37 modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020

1. Al comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie inter-settoriali), dopo le parole <<(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)>>, sono inserite le seguenti: <<nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")>>.

Art. 38 finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), ai fini della concessione del finanziamento regionale a sostegno dell'attuazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2020 sono ammesse a finanziamento le iniziative avviate dalla data di presentazione del Programma stesso.

Art. 39 modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera n sexies) è sostituita dalla seguente:

<<n sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;>>.

b) alla lettera n septies) le parole: <<lettera b),>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera n sexies), della legge regionale 4/2005, come sostituita dal comma 1 e lettera n septies), della legge regionale 4/2005, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n.14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 40 modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

Art. 41 modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/2002

1. Alla legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 26 le parole <<dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76>> sono sostituite dalle seguenti: <<del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)>>;

b) al comma 5 dell'articolo 28 le parole <<dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76>> sono sostituite dalle seguenti: <<del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017>>.

Art. 42 modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole <<altre amministrazioni pubbliche>> sono inserite le seguenti: <<, dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018)>>.

Art. 43 proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2018 n. 06/Pres. (Regolamento concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'articolo 137 bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 137 bis, comma 2 della legge regionale 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista), fino al 31 ottobre 2021.

Art. 44 deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viag-

gio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), non si applica la riduzione del contributo prevista dall'articolo 30, comma 5 bis, del medesimo regolamento purché l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione.

2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.

Art. 45 proroga di termini

1. Con riferimento al bando 2018, i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016 possono essere ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del medesimo regolamento.

Art. 46 Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG

1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità, è autorizzata a istituire presso PromoTurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismo FVG.

2. Per l'esercizio e la gestione delle attività degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.

3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.

4. Il commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dispone di personale di PromoTurismoFVG, dipendente o reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di personale della Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni può disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG.

6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti già in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei procedimenti in corso per le finalità di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

7. Il commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismoFVG quale autorità espropriante.

9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono ricompresi tra gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

10. I finanziamenti concessi per gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono erogati a PromoTurismoFVG secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di 111.000 euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 47 deroga agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.

1. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016 sia soggetto a liquidazione giudiziale, l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal liquidatore entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo.

Art. 48 modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

<<8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).>>.

Art. 49 devoluzione di contributo al Comune di Paularo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 400.000 euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'Albergo Impero ai fini della realizzazione di un albergo per la gioventù concesso con decreto n. 4518/PROTUR del 28 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016 al Comune di Paularo per sostenere un intervento avente a oggetto "Ristrutturazione e ampliamento delle ex scuole di Ravinis e Salino".

2. La domanda per la devoluzione di cui al comma 1 è presentata dal Comune di Paularo alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 50 inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21/2016

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 - 79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.>>.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, CORREGIONALI ALL'ESTERO E FUNZIONE PUBBLICA

Art. 51 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020

1. All'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Co-

munità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole <<30 aprile 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2021>>;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);

b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;

c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;

d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;

e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;

h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. Il Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;

i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;

k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).

6 ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.>>;

c) al comma 7 le parole <<30 aprile 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio 2021>> e le parole <<15 maggio 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 giugno 2021>>;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.>>.

Art. 52 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2020

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole <<e nei rapporti giuridici,>> sono inserite le seguenti: <<ivi compre-

si quelli relativi al personale, per il quale si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990,>> b) al terzo periodo, le parole: <<, ivi compresi quelli relativi al personale,>> sono soppresse.

Art. 53 modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020

1. Il comma 142 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:

<<142. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 142, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 54 utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020

1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), possono destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020 al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 55 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria

1. All'articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole <<e nelle Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli>>;

b) al comma 3, le parole <<previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<di Grado e Lignano Sabbiadoro>>;

c) al comma 3 bis, le parole <<Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli>> e le parole <<del Comune con il maggior numero di abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<di uno dei Comuni aderenti alla Comunità>>;

d) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

<<3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.>>.

Art. 56 modifiche agli articoli 27 e 27 bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali

1. All'articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.>>;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.>>;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.>>;

e) il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: <<L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale.>>.

2. All'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<aventi un organo di revisione collegiale>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.>>.

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), la parola <<centottanta>> è sostituita dalla seguente: <<duecentosettanta>>.

Art. 57 modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati

1. Al comma 1 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18/2015, prima delle parole <<Con legge regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000,>>.

Art. 58 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/2015

1. I commi 28 e 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono sostituiti dai seguenti:

<<28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.>>.

Art. 59 disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato scade nel 2021 si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 luglio 2021, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.

3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, in occasione delle elezioni comunali del 2021:

a) in deroga all'articolo 46 della legge regionale 19/2013, le operazioni di votazione si svolgono, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio relativo alle elezioni comunali e, di seguito, lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri Comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

- 1) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
- 2) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 3) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- 4) non inferiore a 66 e non superiore a 200 nel Comune di Pordenone;
- 5) non inferiore a 116 e non superiore a 350 nel Comune di Trieste.

4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.

Art. 60 modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2020

1. Al comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<nonché delle scuole primarie e secondarie>>.

Art. 61 proroga rendicontazione Fondo sicurezza 2019

1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle risorse assegnate nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e all'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è prorogato al 31 maggio 2022.

Art. 62 ammissibilità delle domande di contributo in materia di corre-regionali all'estero

1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono considerate ammissibili le domande di contributo per l'anno 2021 presentate entro il 31 gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 63 disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero

1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, per il contributo relativo agli anni 2020 e 2021 sono ammissibili a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento fino a concorrenza del contributo concesso.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 64 misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere le attività dei soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione è autorizzata a concedere contributi "a tantum" ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino alla data del 31 maggio

2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attività, ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 65 modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2018

1. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è abrogato.

Art. 66 modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017

1. Alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole <<che procede all'assunzione>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia>>.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, PROFESSIONI, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA E FAMIGLIA

Art. 67 modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2004

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

<<7 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>.

Art. 68 modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2004

1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004 è aggiunto il seguente:

<<8 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>.

Art. 69 modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:

<<10 bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 10 bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 70 interventi regionali di politica attiva del lavoro

1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), con riferimento alle domande presentate nel 2020, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 2 milioni di euro con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 71 interventi regionali di politica del lavoro

1. Ai fini del finanziamento previsto dall'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005 a favore delle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea sono ammissibili le quote versate e le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 72 Consiglieria o Consigliere di parità di area vasta

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 18/2005 al fine di garantire le funzioni della Consiglieria o del Consigliere di parità di area vasta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 44.880 euro, suddivisa in ragione di 12.240 euro per l'anno 2021 e di 16.320 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 73 modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005

1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<3 quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.>>.

Art. 74 rendiconti Sezioni Primavera anno scolastico 2019/2020

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per l'ammissione alla sperimentazione e per il finanziamento delle "Sezioni Primavera" nell'anno scolastico 2019/2020, approvato con decreto 8 agosto 2019, n. 9125/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2021.

Art. 75 intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 40.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2021 del servizio di educazione scolastica, a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:

- a) Giardino dell'infanzia Giallo oro di Cormons - ente gestore Educare Waldorf FVG società cooperativa sociale onlus;
- b) Cardinal Antonio Panciera di Zoppola - ente gestore Parrocchia di San Martino Vescovo;
- c) Maddalena di Canossa di Trieste - ente gestore Casa primaria in Treviso dell'Istituto delle figlie della carità canossiane;
- d) Cecilia Danieli di Buttrio - ente gestore Le Coccinelle srl.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2018, e con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018.

4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2020.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 76 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole: <<per l'anno 2021>> sono soppresse.

b) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

<<32 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto individuato con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo per l'anno 2021 per le attività di cui all'articolo 7, comma 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sulla base della domanda da presentarsi entro i termini che verranno indicati in delibera.

32 ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2020, commi da 31 a 32 ter, come modificati dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 370.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 77 modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è inserito il seguente:

<<3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.>>.

Art. 78 modifica all'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.>>.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Art. 79 modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento>> sono soppresse;
- b) al comma 4 le parole <<Sono escluse>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse>> e le parole <<ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014.>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>;
- c) al comma 4 bis le parole <<EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018>>.

Art. 80 modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 45 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 bis la parola: <<statale>> è soppressa;
- b) al comma 1 ter la parola <<programma>> è sostituita dalla seguente: <<piano>>;
- c) dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
<<1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>

Art. 81 modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 la parola <<programmazione>> è sostituita dalla seguente: <<pianificazione>>.
- b) al comma 2 ter la parola <<programmazione>> è sostituita dalla seguente: <<pianificazione>>.

Art. 82 sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014

1. L'articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 47 pianificazione biennale
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.>>.

Art. 83 modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 48 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione>>;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016.>>;
- c) al comma 2 le parole <<nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel Piano di cui all'articolo 47 nella>>;
- d) il comma 2 bis è abrogato.

Art. 84 modifiche all'articolo 49 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 49 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: <<, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progetta-

zione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016.>>;

d) al comma 6 la parola <<programma>> è sostituita dalla seguente: <<piano>>.

Art. 85 abrogazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014

1. L'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014, è abrogato.

Art. 86 sostituzione dell'articolo 55 ter della legge regionale 26/2014

1. L'articolo 55 ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 55 ter coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato

1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.>>.

Art. 87 modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la parola: <<locali>> è soppressa.

Art. 88 inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 10/2017

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare, dopo l'intesa con la Giunta comunale, le funzioni del presente capo anche nei confronti degli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale).>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 10/2017, come inserito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 177.742,48 euro, suddivisi in ragione di 35.548,50 euro per l'anno 2021 e di 71.096,99 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 89 inserimento degli articoli 57 ter e 57 quater nella legge regionale 10/2017

1. Dopo l'articolo 57 bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 57 ter indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo

1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

Art. 57 quater canone per emungimento

1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.>>.

Art. 90 modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogato.

Art. 91 modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comunità di montagna>>.

Art. 92 modifica all'articolo 18 della legge regionale 17/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17/2009 le parole <<Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comunità di montagna>>.

Art. 93 inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 17/2009

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis funzioni delle Comunità di montagna

1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio di concessioni sui corsi d'acqua classificati di classe 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).>>.

Art. 94 sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009

1. L'articolo 21 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21 entrate

1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 17/2009, come sostituito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 90.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 95 modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2009 le parole <<e i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<, i Comuni e le Comunità di montagna>>.

Art. 96 modifica all'articolo 24 della legge regionale 17/2009

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:

<<7 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20 bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.>>.

Art. 97 Demanio regionale

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), anche a seguito del trasferimento delle strade provinciali alla Regione per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in sede di revisione catastale la Regione può, con decreto del Direttore del Servizio demanio, previa deliberazione della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri connessi alla suddetta procedura.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ

Art. 98 modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005

1. Al fine di mitigare gli impatti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

<<a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell'età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell'età del mezzo;>>.

Art. 99 modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus

1. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole <<in Comune diverso,>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nel caso di servizio offerto a favore di altri Comuni,>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 100 modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:
<<24 bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 24 bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 101 modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 102 modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 103 inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 5/2007

1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 60 bis direttive, vigilanza e controllo regionale
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.
2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato,

diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.>>.

Art. 104 modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007

1. All'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

<<i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.>>;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.>>;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.>>;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

<<18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere

a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.>>.

Art. 105 modifiche all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007

1. All'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale

valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.>>;

b) le lettere a), c) e d) del comma 4 sono abrogate.

Art. 106 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<superfici destinate a pertinenze>> la parola <<o>> è sostituita dalle seguenti: <<fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio>>;

b) dopo le parole <<porticati liberi, logge>> è inserita la seguente: <<, terrazze>> e le parole: <<, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29>> sono soppresse.

Art. 107 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009

1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<delle costruzioni esistenti>> sono aggiunte le seguenti: <<tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti>>.

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparate per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;

5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove

siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela;>>;

c) al numero 2) della lettera a) del comma 2 dopo le parole <<tecnologici esistenti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici>>;

d) alla lettera b) del comma 2 le parole <<sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso>>;

Art. 108 modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione>>.

Art. 109 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1 le parole <<prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<della superficie utile e della volumetria utile edificabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei parametri superficiali o volumetrici insistenti>>.

Art. 110 inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 19/2009

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 27 bis efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità

1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell'edificio o dell'unità immobiliare, lo stesso conserva efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non costituiscano variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 40. In tali casi è dovuta l'oblazione nella misura determinata ai sensi dell'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in conseguenza della difformità da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'articolo 1, comma 2, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità già emesse, comunque denominate, le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c).>>.

Art. 111 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente>>;

b) alla lettera b) le parole <<articolo 38, comma 4 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 4>>;

c) alla lettera h) dopo le parole <<ammette l'uso residenziale>> sono aggiunte le seguenti: <<rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'articolo 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile>>.

Art. 112 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009

1. All'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) nella rubrica dopo la parola <<energetico>> sono inserite le seguenti: <<, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico>>.

Art. 113 abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009

1. L'articolo 38 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

Art. 114 modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per il patrimonio edilizio esistente alla data dell'1 ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.>>.

Art. 115 inserimento dell'articolo 40 ter nella legge regionale 19/2009

1. Dopo l'articolo 40 bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 40 ter stato legittimo degli immobili

1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.>>.

Art. 116 modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Art. 117 modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole: <<, stabilito in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2,>> sono soppresse.

Art. 118 modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<3 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:

- a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;
- b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;
- c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;
- d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Art. 119 modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

<<3 ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è ridotta:

- a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;
- b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;
- c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;
- d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Art. 120 inserimento degli articoli 53 bis e 53 ter nella legge regionale 19/2009

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 53 bis recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato

1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:

- a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;
- b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;
- c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
- d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).

3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quel-

lo autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.

4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.

Art. 53 ter recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili

1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:

a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;

b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;

c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;

d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;

e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.

3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.

4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.>>.

Art. 121 inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 19/2009

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 56 bis sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive

1. In attuazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'articolo 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio può essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.>>.

Art. 122 rendicontazione di contributi

1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per i quali la documentazione di rendicontazione non sia già stata prodotta alla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti è effettuata esclusivamente attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente, attestanti il rispetto della normativa, i requisiti di accesso e le condizioni stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei bandi o avvisi di riferimento.

2. In deroga a quanto disposto dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale 24/2019, in relazione ai contributi concessi entro il 31 maggio 2021, il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2021.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 123 modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012

1. All'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 il periodo: <<Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>> è soppresso;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>>.

Art. 124 modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

b) al comma 2 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

c) al comma 3 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.

Art. 125 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole <<è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>;

b) al comma 43 le parole <<è prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 126 modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e

distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:

<<3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.>>.

Art. 127 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012

1. All'articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo le parole <<e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;>> sono aggiunte le seguenti: <<per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;>>;

b) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

<<c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;>>;

c) dopo la lettera b) del comma 5 è inserita la seguente:

<<b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;>>.

Art. 128 modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2012

1. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2012 le parole <<, salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste,>> sono soppresse.

Art. 129 norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2012, come modificato dall'articolo 127, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Art. 130 inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015

1. Dopo il titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

<<TITOLO IV BIS - TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI

Art. 54 bis approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane

1. In attuazione dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006.

2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;

b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;

c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;

d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;

e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;

f) verifica della conformità delle scelte progettuali rispetto ai criteri di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/2006;

g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;

h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;

i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione

ambientale;

j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.

3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto.

4. Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine:

a) alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, nonché in relazione al rilascio degli atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione del progetto;

b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo.

5. Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche:

a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche;

b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2;

c) l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.

6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).

7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.

8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.

9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006, il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.

Art. 54 ter impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti

1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.

2. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico recepisce l'esito positivo della relazione di verifica di cui al comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.

3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999, di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021:

a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;

b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;

c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;

d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.

4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.

5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 costituisce approvazione ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.

6. Qualora la relazione di verifica di cui al comma 1 o la relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 abbiano esito negativo, il gestore del servizio idrico integrato, entro sei mesi dall'avvenuta presentazione delle citate relazioni, trasmette ad AUSIR il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 54 bis; il gestore, contestualmente, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità).

Art. 54 quater opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni

1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR è autorizzata ad approvare, ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006, i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.>>.

Art. 131 istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale

1. Le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2015, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 36/1994 in materia di risorse idriche).

Art. 132 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016

1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";

b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

c) al comma 3 le parole <<del comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<del comma 1>>.

Art. 133 modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante

sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.>>.

Art. 134 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016

1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole <<provvedimento di autorizzazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato>>;
 - b) al comma 6 le parole <<lettere b) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b), c) e d)>>.

Art. 135 modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2016 le parole <<all'articolo 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4),>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 13, comma 1 bis,>>.

Art. 136 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016

1. All'articolo 13 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<con le modalità di cui all'articolo 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive>>;
 - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:

 - a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
 - b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007;
 - c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004.
 - 1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006.>>;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>.

Art. 137 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016

1. All'articolo 14 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.>>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006.>>;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.>>;
 - d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 138 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016

1. All'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola <<rilasciato>> è sostituita dalle seguenti: <<e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciato>>, le parole <<ha efficacia>> sono sostituite dalle seguenti: <<hanno efficacia>> e le parole <<ha durata>> sono sostituite dalle seguenti: <<hanno durata>>;
 - b) al comma 2 le parole <<articolo 14, comma 2, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13, comma 1 bis>>.

Art. 139 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016

1. All'articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dopo le parole <<cinque anni ciascuna>> sono inserite le seguenti: <<e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi>>;
- b) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza>>;
- c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990.>>;
- d) al comma 7 dopo le parole <<dell'articolo 5, comma 1, lettera b)>> sono inserite le seguenti: <<e, e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione>>.

Art. 140 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016

1. All'articolo 17 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza>>;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990.>>.

Art. 141 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e)>> sono soppresse;
- b) dopo le parole <<dell'importo dovuto>> è aggiunto il seguente periodo: <<Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e)>>.

Art. 142 modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è sostituita dalla seguente:

- <<e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo>>.

Art. 143 modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016 è inserito il seguente:

- <<4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.>>.

Art. 144 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 24 le parole <<ai soggetti di cui al comma 26>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>;
- b) al comma 26 le parole <<nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA, mediante la stipula di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati:
a) il coordinamento delle attività ispettive;
b) l'entità degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive;
c) le modalità di versamento degli importi di cui alla lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 24, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale 13/2019, e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 24, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e rimosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 145 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2020

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<la procedura di assegnazione è definita>> sono sostituite dalle seguenti: <<le modalità di gestione della derivazione di cui all'articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite>>;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le specifiche modalità procedurali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.>>.

Art. 146 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2020

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2020 le parole <<del parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del parere del Ministero dello sviluppo economico>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili>>.

Art. 147 modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21/2020 è abrogato.

Art. 148 modifica all'articolo 10 della legge regionale 21/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21/2020 dopo le parole <<a uso idroelettrico,>> sono inserite le seguenti: <<ovvero in caso di nuova concessione,>>.

Art. 149 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2020

1. All'articolo 11 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera k) del comma 1 dopo le parole <<dell'offerta economica;>> sono aggiunte le seguenti: <<l'istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all'articolo 3, comma 3;>>;
b) al comma 2 le parole <<alla normativa di settore>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)>>.

Art. 150 modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.>>.

Art. 151 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: <<(PNIEC),>> sono inserite le seguenti: <<nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche,>>;
b) alla lettera b) dopo le parole <<salto utile>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche>>.

Art. 152 modifica all'articolo 19 della legge regionale 21/2020

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2020 è sostituita dalla seguente:
<<b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;>>.

Art. 153 modifica all'articolo 20 della legge regionale 21/2020

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 21/2020 dopo le parole <<risorse idriche>> sono inserite le seguenti: <<sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,>>.

Art. 154 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020

1. All'articolo 21 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<dovuto dal concessionario>> sono inserite le seguenti: <<ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia

di demanio idrico regionale),>>;

b) al comma 2 le parole <<previo parere>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e>>;

c) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

<<b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;

b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 155 modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017

1. Al comma 7 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), le parole <<indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente>> sono sostituite dalle seguenti: <<in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale>>.

Art. 156 modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017

1. Alla fine del comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è aggiunto il seguente periodo: <<La Regione è, altresì, autorizzata a realizzare le attività propeedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 157 disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti

1. Nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, gli aumenti dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), si applicano anche ai Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 158 norme in materia di GECT

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale finalizzata a definire gli interventi per supportare la Capitale della Cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, tramite il Comune di Gorizia, le spese di funzionamento del soggetto attuatore delle attività e degli interventi da realizzare nell'ambito della Capitale Europea della Cultura 2025, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 159 modifica all'articolo 38 della legge regionale 13/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole <<fino al 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 30 aprile 2022>>.

Art. 160 norme contabili in materia di cultura e sport

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è autorizzata la spesa di 841.626,60 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 (Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi), è autorizzata la spesa di 800 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 161 opere di messa in sicurezza ex Weissenfels - Tarvisio

1. La Protezione civile della Regione è autorizzata a compartecipare alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del complesso industriale denominato "ex Weissenfels", sulla base di specifico accordo sottoscritto con il Comune di Tarvisio, proprietario del complesso industriale. Gli interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

2. Le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro sull'annualità 2021 e 1 milione di euro sull'annualità 2022, sono poste a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE

Art. 162 proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private

1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dall'1 maggio 2021 al 31 luglio 2021, è prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validità dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali è disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.

2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.

Art. 163 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017

1. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sa-

nitare, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.>>;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.

3 ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.>>;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.>>;

f) al comma 11 dopo le parole <<corsi di laurea>> sono inserite le seguenti: <<e del corso di laurea magistrale>>;

g) al comma 12 la parola <<laurea>> è sostituita dalla seguente: <<studio>>;

h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 164 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012

1. All'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;>>;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;>>;

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.>>;

d) al comma 7 dopo le parole <<responsabile sanitario.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall'1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.>>.

Art. 165 riqualificazione degli operatori del sistema integrato

1. All'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.>>;

b) il comma 8 è abrogato;

c) al comma 10 sexies sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: <<partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e>> sono soppresse;

2) le parole <<fino al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2024>>;

3) le parole <<Dall'1 gennaio 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<Dall'1 gennaio 2025>>.

Art. 166 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.

1 ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.>>.

Art. 167 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2003

1. All'articolo 11 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.

3 ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.

3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.>>.

Art. 168 inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 19/2003

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 14 ter organismo indipendente di valutazione

1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.

3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addvenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.>>.

Art. 169 residenzialità per anziani

1. Al comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole: <<definitiva ed esecutiva>> sono soppresse.

Art. 170 disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore

1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.

2. La Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali sono autorizzati a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare a quelle medio piccole riconducibili a un numero di soci inferiore a quaranta, anche mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 171 disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33 bis, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e dal decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102/Pres. (Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore)), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualità previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato regolamento è prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento è prorogata di sessanta giorni.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 172 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 maggio 2021

FEDRIGA

TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASSA:	---	2021:	19.952,92	2022:	103.798,41	2023:	69.215,37
		2024:	85.313,49				

Tipologia: 20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

CASSA:	---	2021:	-20.886,28	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 2

CASSA:	---	2021:	-933,36	2022:	103.798,41	2023:	69.215,37
--------	-----	-------	---------	-------	------------	-------	-----------

Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia: 40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CASSA:	---	2021:	26.749,52	2022:	753,57	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	--------	-------	-----

Totale Titolo: 4

CASSA:	---	2021:	26.749,52	2022:	753,57	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	--------	-------	-----

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-623.222,82	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	-623.222,82	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-1.700.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2021:	-1.700.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	566.422,82	2022:	---	2023:	---
		2024:	-762.500,00	2025:	-219.600,00	2026:	-219.600,00
		2027:	-762.500,00				

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

CASSA:	---	2021:	1.756.800,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	2.323.222,82	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-165.000,00	2022:	-95.000,00	2023:	-85.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

2024: 90.000,00 2025: 80.000,00 2026: 60.000,00

2027: 60.000,00 2028: 55.000,00

Totale Programma: 12

CASSA:	---	2021:	-165.000,00	2022:	-95.000,00	2023:	-85.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2021:	-165.000,00	2022:	-95.000,00	2023:	-85.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	------------

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	5.830.000,00	2022:	750.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	5.830.000,00	2022:	750.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2021:	5.830.000,00	2022:	750.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	10.735,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	10.735,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	14.721,00	2022:	209.368,60	2023:	139.612,20
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

2024: 172.083,20

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

CASSA:	---	2021:	44.392,00	2022:	1.520,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	59.113,00	2022:	210.888,60	2023:	139.612,20
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2021:	69.848,00	2022:	210.888,60	2023:	139.612,20
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-78.573,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	78.573,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	-7.130.000,00	2022:	1.250.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	-7.130.000,00	2022:	1.250.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2021:	-7.130.000,00	2022:	1.250.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-20.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	20.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	8.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	--------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	8.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	--------------

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	8.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	--------------

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
		2024:	762.500,00	2025:	219.600,00	2026:	219.600,00
		2027:	762.500,00				

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	140.957,74	2022:	-10.570,19	2023:	14.603,17
		2024:	-176.769,71	2025:	-80.000,00	2026:	-60.000,00
		2027:	-60.000,00	2028:	-55.000,00		

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	140.957,74	2022:	-10.570,19	2023:	14.603,17
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----------

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2021:	140.957,74	2022:	-10.570,19	2023:	14.603,17
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----------

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-520.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-520.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-----

Programma: 2 CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A RIFERITA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

CASSA:	---	2021:	-40.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	40.000,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2021:	---	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2021:	---	2022:	-520.000,00	2023:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-----

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 1 FONDO DI RISERVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2021:	-17.775,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2021:	-17.775,00	2022:	---	2023:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2021:	1.297.785,42	2022:	-1.480.766,43	2023:	-8.000.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	---------------	-------	---------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2021:	1.297.785,42	2022:	-1.480.766,43	2023:	-8.000.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2021:	1.280.010,42	2022:	-1.480.766,43	2023:	-8.000.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	---------------	-------	---------------

Tabella B riferita all'articolo 6, comma 5 - Mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)

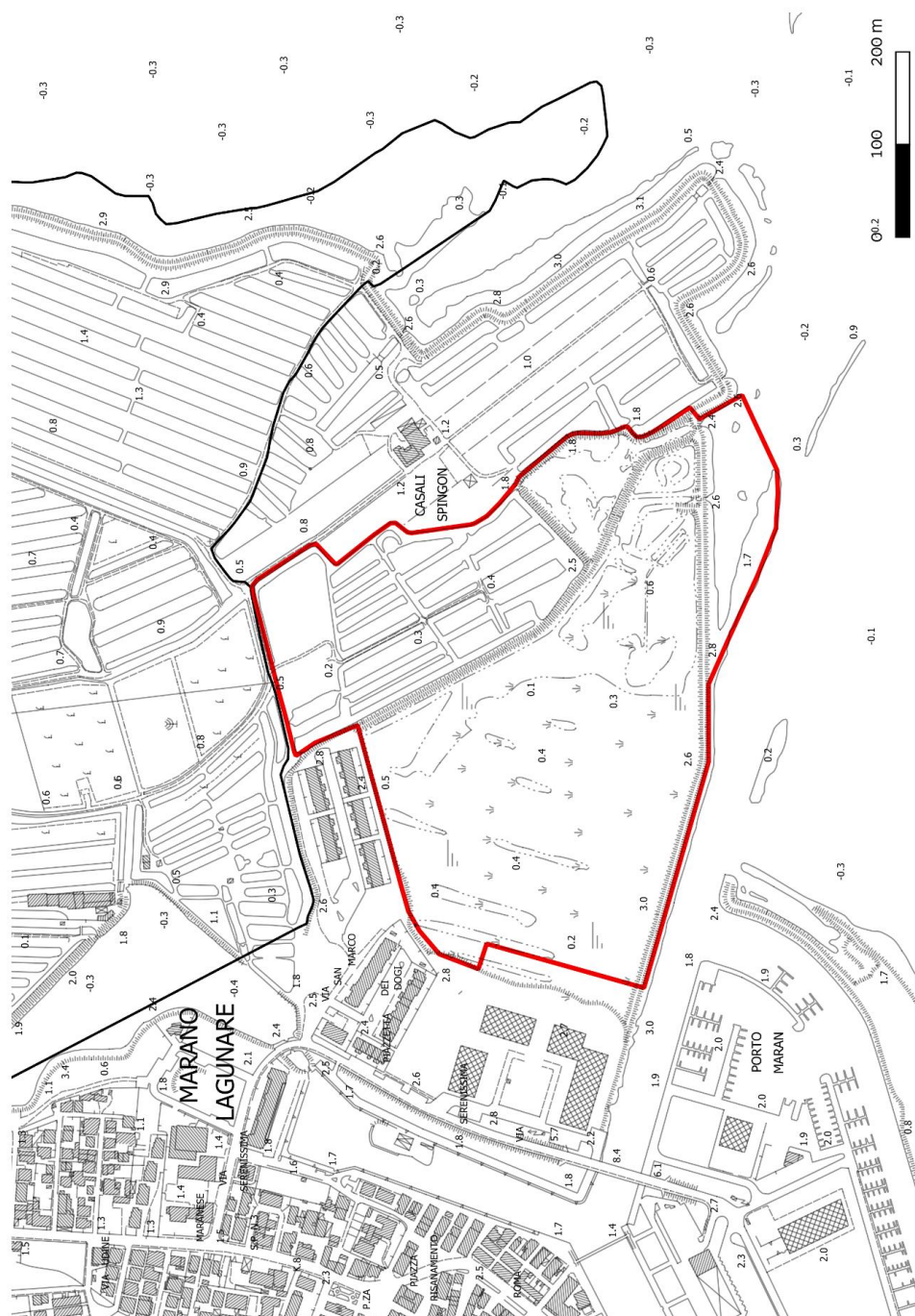
Missione		Programma	2021	2022	2023
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6.000.000,00	21.000.000,00	26.000.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 DIFESA DEL SUOLO	400.000,00	1.000.000,00	500.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	7.000.000,00	6.700.000,00	7.800.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.000.000,00	22.000.000,00	24.500.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI	1.500.000,00	15.500.000,00	40.000.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	5 SANITARI	2.700.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
		1 FONTI ENERGETICHE	0,00	12.500.000,00	17.500.000,00
		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
		1 TERRITORIALI			
		3 ALTRI FONDI	4.500.000,00	28.700.000,00	19.200.000,00
Totale complessivo			26.600.000,00	123.900.000,00	149.500.000,00

TABELLA C riferita all'articolo 8, comma 1

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB ART. 73, comma 1, d.lgs. 118/2011 lett.:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2021 €	Importo 2022 €	Importo 2023 €	Miss.	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	a)	D.L.E.	Sentenza Giudice di Pace di Trieste n. 7/2021	5.000			16	2	1
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	a)	S.D.	Sentenza Giudice di Pace di Udine n. 69/2021	648,41			16	2	1
3	Avvocatura della Regione	a)	Farmac Zabban S.p.a.	Sentenze Tar FVG N.502/2019 e N. 503/2019 - Oneri da Sentenza	8.000			1	11	1
4	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Società CAA-CAF AGRI S.r.l.	Convenzione RAFVG per delega funzioni in materia vitivinicola	530,46			16	1	1
5	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Ditta f.lli B. S.n.c.	Interventi riparazione mezzi trasporto IRF UD,GO e TS	5.546,91			1	3	1
6	Direzione centrale infrastrutture e territorio	e)	AIDNI-Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e interna	Quota associativa anno 2020	300			1	11	1
7	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	A.B.; L.C.; R.C.; G.C.; G.P.F.; S.F.; F.G.; P.G.G.; P.M.; S.R.; P.U.; Studio	Gettoni presenza componenti Comitato faunistico regionale	1.671,45			16	1	1

			legale assoc. R.V.							
	IMPORTO TOTALE riconoscimento debiti fuori bilancio				21.697,23					

Allegato A relativo all'articolo 35
Riserva naturale delle VALLI GROTARI E VULCAN



ENTRATE

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione				
TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia	20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	94.960.710,15 293.284.566,51 361.721.044,69	19.952,92	94.960.710,15 293.304.519,43 361.721.044,69
Tipologia				
20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		37.630.031,46 24.404.032,89 48.482.873,08	-20.886,28	37.630.031,46 24.383.146,61 48.482.873,08
TOTALE TITOLO				
		133.408.952,15 352.529.870,16 445.834.355,64	19.952,92 -20.886,28 445.834.355,64	133.408.952,15 352.528.936,80 445.834.355,64
TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia	30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	16.069.961,38 117.910.716,63 133.825.784,55	-35.548,50	16.069.961,38 117.875.168,13 133.825.784,55
Tipologia				
30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		85.431.272,09 7.120.654,17 92.246.755,16	2.000.000,00	85.431.272,09 9.120.654,17 92.246.755,16

ENTRATE

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2021 130					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	114.411.645,58 125.556.871,48 239.508.451,82	2.000.000,00 -35.548,50	114.411.645,58 127.521.322,98 239.508.451,82
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
		residui presunti	479.193.055,22		479.193.055,22
		previsione di competenza	277.055.851,63	26.749,52	277.082.601,15
		previsione di cassa	704.211.552,03		704.211.552,03
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	479.771.873,81 277.379.951,63 704.940.370,62	26.749,52	479.771.873,81 277.406.701,15 704.940.370,62
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
		residui presunti	30.967.698,72		30.967.698,72
		previsione di competenza	135.013.286,08	10.000.000,00	145.013.286,08
		previsione di cassa	165.980.984,80		165.980.984,80
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.020.161,72 152.096.286,08 186.116.447,80	10.000.000,00	34.020.161,72 162.096.286,08 186.116.447,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		12.046.702,44 -56.434,78	11.990.267,66

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
	Utilizzo avanzo di amministrazione			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
	residui presunti	918.269.871,34		918.269.871,34
	previdenza di competenza	9.105.709.187,42	12.046.702,44	9.117.699.455,08
	previdenza di cassa	7.992.302.532,55	-56.434,78	7.992.302.532,55

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
Disavanzo di amministrazione				
Disavanzo di amministrazione		0,00		0,00
ATTO: LR 2021 130				
MISSIONE				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma				
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	11.805.860,19		11.805.860,19
	residui presunti			
	previsione di competenza	26.471.513,01	-658.771,32	25.812.741,69
	previsione di cassa	37.131.909,56		37.131.909,56
Totale programma				
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	12.059.902,99	-658.771,32	12.059.902,99
	residui presunti			
	previsione di competenza	327.567.052,83		326.908.281,51
	previsione di cassa	338.162.991,48		338.162.991,48
Programma				
06	UFFICIO TECNICO			
Titolo				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.410.066,13		7.410.066,13
	residui presunti			
	previsione di competenza	26.011.495,57	-1.700.000,00	24.311.495,57
	previsione di cassa	21.092.566,13		21.092.566,13
Totale programma				
06	UFFICIO TECNICO	11.392.336,64	-1.700.000,00	11.392.336,64
	residui presunti			
	previsione di competenza	30.420.423,68		28.720.423,68
	previsione di cassa	29.188.682,02		29.188.682,02
Programma				
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	17.905.763,91		17.905.763,91
	residui presunti			
	previsione di competenza	51.681.613,31	566.422,82	52.248.036,13
	previsione di cassa	65.928.718,26		65.928.718,26

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Titolo			
	residui presunti	14.506.971,06		14.506.971,06
	previsione di competenza	15.191.362,37	1.756.800,00	16.948.162,37
	previsione di cassa	24.314.750,95		24.314.750,95
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32.412.734,97	2.323.222,82	32.412.734,97
		66.872.975,68		69.196.198,50
		90.243.469,21		90.243.469,21
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Titolo			
	residui presunti	838.859,07		838.859,07
	previsione di competenza	3.333.020,21	1.100,00	3.334.120,21
	previsione di cassa	3.721.778,33		3.721.778,33
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.188.859,07	1.100,00	1.188.859,07
		3.483.057,21		3.484.157,21
		4.071.778,33		4.071.778,33
Programma 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)				
	Titolo			
	residui presunti	1.324.747,11		1.324.747,11
	previsione di competenza	2.887.619,55	-165.000,00	2.722.619,55
	previsione di cassa	3.074.018,01		3.074.018,01
Totale programma	12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)	1.324.747,11	-165.000,00	1.324.747,11
		2.887.619,55		2.722.619,55
		3.074.018,01		3.074.018,01

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2021 130					
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	275.104.673,38 2.324.322,82 1.650.713.739,08	-2.523.771,32	275.104.673,38 1.402.155.001,70 1.650.713.739,08
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	179.166,67 2.812.843,84 2.812.843,85	40.000,00	179.166,67 2.852.843,84 2.812.843,85
Totale programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.881.074,22 11.562.663,61 11.604.090,95	40.000,00	2.881.074,22 11.602.663,61 11.604.090,95
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.180.251,89 71.730.832,40 73.939.595,57	5.830.000,00	36.180.251,89 77.560.832,40 73.939.595,57
Totale programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	37.168.221,21 82.609.001,95 84.862.681,89	5.830.000,00	37.168.221,21 88.439.001,95 84.862.681,89
Programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
1	SPESE CORRENTI			
	Titolo			
	residui presunti	11.569.079,95		11.569.079,95
	previsione di competenza	32.644.571,95	-40.000,00	32.604.571,95
	previsione di cassa	35.294.241,90		35.294.241,90
Totale programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	29.516.541,67	-40.000,00	29.516.541,67
	residui presunti	77.988.586,50		77.988.586,50
	previsione di competenza	75.486.198,41		75.486.198,41
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	84.208.324,12	5.870.000,00	84.208.324,12
	residui presunti	225.165.427,50		230.995.427,50
	previsione di competenza	227.024.502,00		227.024.502,00
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI			
	residui presunti	5.239.848,31		5.239.848,31
	previsione di competenza	58.745.568,47	-642.426,60	58.103.141,87
	previsione di cassa	55.567.859,27		55.567.859,27
Totale programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	18.747.748,01	-642.426,60	18.747.748,01
	residui presunti	102.081.010,94		101.438.584,34
	previsione di competenza	99.414.830,41		99.414.830,41
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	46.728.843,97	-642.426,60	46.728.843,97
	residui presunti	164.902.869,67		164.260.443,07
	previsione di competenza	158.746.163,79		158.746.163,79

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO : LR 2021 130					
MISSIONE					
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma					
01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo					
1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.237.859,82		2.237.859,82
		previsione di competenza	5.985.686,21	841.626,60	6.827.312,81
		previsione di cassa	6.414.859,82		6.414.859,82
Totale programma					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	29.275.671,57		29.275.671,57
		previsione di competenza	55.514.382,99	841.626,60	56.356.009,59
		previsione di cassa	54.016.098,44		54.016.098,44
TOTALE MISSIONE					
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	33.298.057,64		33.298.057,64
		previsione di competenza	65.280.287,58	841.626,60	66.121.914,18
		previsione di cassa	64.361.928,97		64.361.928,97
MISSIONE					
Programma					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo					
1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.533.298,88		16.533.298,88
		previsione di competenza	41.339.900,83	111.000,00	41.450.900,83
		previsione di cassa	42.434.483,96		42.434.483,96
Totale programma					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	89.817.959,83		89.817.959,83
		previsione di competenza	146.619.781,60	111.000,00	146.730.781,60
		previsione di cassa	165.883.261,51		165.883.261,51

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	89.817.959,83		89.817.959,83
	residui presunti	146.619.781,60	111.000,00	146.730.781,60
	previsione di competenza	165.883.261,51		165.883.261,51
	previsione di cassa			
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO	1 SPESE CORRENTI			
	residui presunti	9.220.463,16		9.220.463,16
	previsione di competenza	30.278.278,70	10.735,00	30.289.013,70
	previsione di cassa	36.251.493,84		36.251.493,84
Totale programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	88.797.356,73	10.735,00	88.797.356,73
	residui presunti	156.365.890,30		156.376.625,30
	previsione di competenza	155.183.152,12		155.183.152,12
	previsione di cassa			
Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
TITOLO	1 SPESE CORRENTI			
	residui presunti	1.398.456,39		1.398.456,39
	previsione di competenza	5.671.803,30	33.369,66	5.705.172,96
	previsione di cassa	6.277.388,73		6.277.388,73
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
	residui presunti	6.323.192,59		6.323.192,59
	previsione di competenza	7.110.537,24	44.392,00	7.154.929,24
	previsione di cassa	8.966.144,24		8.966.144,24
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	7.847.726,24	77.761,66	7.847.726,24
	residui presunti	13.008.417,80		13.008.179,46
	previsione di competenza	15.469.610,23		15.469.610,23
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	264.654.184,93	88.496,66	264.654.184,93
	residui presunti	381.559.251,96		381.647.748,62
	previsione di competenza	390.191.645,52		390.191.645,52
	previsione di cassa			
MISSIONE				
	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Programma	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	4.547.757,86		4.547.757,86
	residui presunti	13.977.135,55	-300,00	13.976.835,55
	previsione di competenza	16.029.559,40		16.029.559,40
	previsione di cassa			
Totale programma	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	16.368.870,67	-300,00	16.368.870,67
	residui presunti	47.780.204,84		47.779.904,84
	previsione di competenza	37.938.058,32		37.938.058,32
	previsione di cassa			
Programma				
	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	403.741,49		403.741,49
	residui presunti	5.642.270,11	-78.573,00	5.563.697,11
	previsione di competenza	5.691.278,25		5.691.278,25
	previsione di cassa			
Titolo				
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	10.434.808,49		10.434.808,49
	residui presunti	24.455.134,69	78.573,00	24.533.707,69
	previsione di competenza	24.192.444,64		24.192.444,64
	previsione di cassa			
Totale programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	10.838.549,98	78.573,00	10.838.549,98
	residui presunti	30.097.404,80	-78.573,00	30.097.404,80
	previsione di competenza	29.883.722,89		29.883.722,89
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	204.120.443,71		204.120.443,71
	residui presunti			
	previsione di competenza	447.778.729,31	-7.130.000,00	440.648.729,31
	previsione di cassa	357.761.220,47		357.761.220,47
Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	220.139.489,43	-7.130.000,00	220.139.489,43
	previsione di competenza	760.004.218,88		752.874.218,88
	previsione di cassa	683.579.266,19		683.579.266,19
TOTALE MISSIONE				
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	306.934.993,23		306.934.993,23
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.060.171.004,50	78.573,00	1.053.040.704,50
	previsione di cassa	1.016.145.842,22		1.016.145.842,22
MISSIONE				
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	2.332.963,27		2.332.963,27
	residui presunti			
	previsione di competenza	9.306.867,41	-20.000,00	9.286.867,41
	previsione di cassa	11.124.447,59		11.124.447,59
TITOLO				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	628.369,16		628.369,16
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.413.618,00	20.000,00	1.433.618,00
	previsione di cassa	1.538.369,16		1.538.369,16
Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	2.961.332,43	20.000,00	2.961.332,43
	residui presunti			
	previsione di competenza	10.720.485,41	-20.000,00	10.720.485,41
	previsione di cassa	12.662.816,75		12.662.816,75

SPESE

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
				in aumento	in diminuzione	
ATTO : LR 2021 130						
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	31.368.990,82			31.368.990,82
		previsione di competenza	317.940.624,02	20.000,00	-20.000,00	317.940.624,02
		previsione di cassa	331.731.299,78			331.731.299,78
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti	10.244.051,00			10.244.051,00
		previsione di competenza	11.818.926,39		-50.000,00	11.768.926,39
		previsione di cassa	11.586.356,60			11.586.356,60
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.666.970,85			7.666.970,85
		previsione di competenza	16.046.837,22	50.000,00		16.096.837,22
		previsione di cassa	16.841.040,63			16.841.040,63
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	17.911.021,85			17.911.021,85
		previsione di competenza	28.015.763,61	50.000,00	-50.000,00	28.015.763,61
		previsione di cassa	28.577.397,23			28.577.397,23
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	238.867.850,32			238.867.850,32
		previsione di competenza	282.800.576,61	50.000,00	-50.000,00	282.800.576,61
		previsione di cassa	369.885.925,80			369.885.925,80
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
1	SPESE CORRENTI	530.499,77		530.499,77
	residui presunti			
	previsione di competenza	3.198.169,29	12.240,00	3.210.409,29
	previsione di cassa	3.364.130,75		3.364.130,75
Totale programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	530.499,77	12.240,00	530.499,77
		3.358.169,29		3.370.409,29
		3.524.130,75		3.524.130,75
Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1	SPESE CORRENTI	58.647.621,47		58.647.621,47
	residui presunti			
	previsione di competenza	113.173.723,57	140.957,74	113.314.681,31
	previsione di cassa	117.885.487,80		117.885.487,80
Totale programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	59.491.988,88	140.957,74	59.491.988,88
		113.508.779,58		113.649.737,32
		118.764.855,21		118.764.855,21
Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
1	SPESE CORRENTI	4.384.693,17		4.384.693,17
	residui presunti			
	previsione di competenza	38.176.647,53	1.987.760,00	40.164.407,53
	previsione di cassa	32.636.071,10		32.636.071,10
Totale programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	5.747.398,96	1.987.760,00	5.747.398,96
		40.722.846,26		42.710.606,26
		35.262.853,13		35.262.853,13

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130					
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	65.769.887,61 157.609.795,13 2.140.957,74 157.571.839,09	65.769.887,61 159.750.752,87 157.571.839,09
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
Programma	02	CACCIA E PESCA			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	771.456,50 10.709.285,43 10.867.115,57	771.456,50 10.674.285,43 10.867.115,57
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.260.645,33 8.625.877,22 9.976.245,85	6.260.645,33 8.665.877,22 9.976.245,85
Totale programma	02	CACCIA E PESCA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.032.101,83 19.335.162,65 20.843.361,42	7.032.101,83 19.340.162,65 20.843.361,42
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.428.993,39 130.604.206,95 183.128.735,94	102.428.993,39 130.609.206,95 183.128.735,94
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
Programma	01	FONDO DI RISERVA			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130				
1	SPESE CORRENTI			
Titolo				
	residui presunti			
	previsione di competenza	33.266.614,59	-17.775,00	33.248.839,59
	previsione di cassa	413.013.586,85		413.013.586,85
Totale programma	01 FONDO DI RISERVA	0,00	-17.775,00	0,00
	previsione di competenza	33.266.614,59		33.248.839,59
	previsione di cassa	413.013.586,85		413.013.586,85
Programma	03 ALTRI FONDI			
Titolo				
	residui presunti			
	previsione di competenza	41.291.011,67	-334.648,66	40.956.363,01
	previsione di cassa			
Titolo				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	residui presunti			
	previsione di competenza	184.206.663,83	1.297.785,42	185.504.449,25
	previsione di cassa			
Totale programma	03 ALTRI FONDI	0,00	1.297.785,42	0,00
	residui presunti	0,00		0,00
	previsione di competenza	225.848.678,83		226.811.815,59
	previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00		0,00
	residui presunti	0,00		0,00
	previsione di competenza	263.014.290,09	1.297.785,42	263.959.651,85
	previsione di cassa	413.013.586,85		413.013.586,85
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI			
Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 130 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 130 Titolo	7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	25.184.899,28 152.096.286,08 184.553.367,72	 10.000.000,00	25.184.899,28 162.096.286,08 184.553.367,72
Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	25.184.899,28 152.096.286,08 184.553.367,72	 10.000.000,00	25.184.899,28 162.096.286,08 184.553.367,72
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	25.184.899,28 152.096.286,08 184.553.367,72	 10.000.000,00	25.184.899,28 162.096.286,08 184.553.367,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			22.862.762,24 -10.872.494,58	11.990.267,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.235.925.120,47 9.105.709.187,42 9.818.422.538,26	22.862.762,24 -10.872.494,58	2.235.925.120,47 9.117.699.455,08 9.818.422.538,26

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:

Art. 43

(Finalità della Centrale unica di committenza regionale)

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:

a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

b) degli enti locali della Regione.

1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le

organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, è il seguente:

Art. 3
(Enti del Servizio sanitario regionale)

1. Il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

- a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- b) l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).

2. Il Servizio sanitario regionale è composto, oltre che dagli enti di cui al comma 1, da:

- a) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO).

3. Per gli enti di cui al comma 1 trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo 517/1999.

4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 2

- Il testo dei commi da 50 a 53 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- Omissis -

50. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto a Roma in data 6 ottobre 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate per gli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione.

51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-

2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 490 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative **alle convenzioni** con Poste Italiane SpA per la gestione **dei rapporti di conto corrente postale**.

53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 491 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.

- Omissis -

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 25
(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
 - a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
 - b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
 - c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
 - d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla

concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 5/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.

1 bis. Il comma 1 si applica alle richieste di erogazione presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.

2. Con riferimento al comma 1, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27, è il seguente:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate per 7.250.911.184,68 euro e autorizzate spese per 7.250.911.184,68 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 6.636.383.023,18 euro e autorizzate spese per 6.636.383.023,18 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.379.982.875,55 euro e autorizzate spese per 6.379.982.875,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);
- f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- g) il prospetto sintetico esplicativo del risultato presunto di amministrazione e i prospetti esplicativi delle singole quote del risultato presunto accantonate, vincolate o destinate agli investimenti;
- h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;
- i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;
- k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;
- l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;
- m) la nota integrativa con i relativi allegati.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.267.277.083,41 euro, suddivisi in ragione di 7.250.911.184,68 euro per l'anno 2021, di 6.636.383.023,18 euro per l'anno 2022 e di 6.379.982.875,55 euro per l'anno 2023 avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5 di cui ai commi da 2 a 7.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.

6. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 11.353.101,89 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A5 di cui al comma 7.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.

8. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella A1 di cui al comma 2.

9. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 8 non può essere superiore a 26.600.000 euro per l'anno 2021, 123.900.000 euro per l'anno 2022 e 149.500.000 euro per l'anno 2023; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nella Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

10. I mutui autorizzati dal comma 9 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

11. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 8 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e con la Banca europea degli investimenti.

12. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 9, nonché a quanto disposto con il comma 11, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate dalla legge italiana.

13. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor a tre o a sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10
(*Bilanci di previsione finanziari*)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel

rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Il testo degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 48
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con deliberi della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

- Omissis -

Art. 51
(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale,

conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

- 1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
- 2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
 - a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
 - b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
 - c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
 - d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è il seguente:

Art. 10.

(Alienazione di partecipazioni sociali)

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 2 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018, è il seguente:

Articolo 2

(Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione)

1. In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a) "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa" ("OS 1"), provvedendo a:

- i) rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
 - ii) permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
 - iii) rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;
 - iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;
- b) "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della

gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a:

- i) promuovere misure di efficienza energetica;
- ii) promuovere le energie rinnovabili;
- iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
- iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
- v) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
- vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare;
- vii) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento;

c) "un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC" ("OS 3"), provvedendo a:

- i) rafforzare la connettività digitale;
- ii) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;
- iii) sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;
- iv) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile;

d) "un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a:

- i) rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali;
- ii) migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture;
- iii) aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;
- iv) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base;

e) "un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali" ("OS 5") provvedendo a:

- i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane;
- ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell'OS 2 e degli obiettivi specifici legati all'OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi,

possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", se tali attività:

- a) migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi;
- b) rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)

1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, di seguito Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

4. I finanziamenti sono erogati a imprese che soddisfano il requisito di cui al paragrafo 22, lettera c), della Comunicazione e svolgono in regione le seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

5. I finanziamenti sono erogati per:

- a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi del comma 2 con riferimento al Fondo;
- b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale **e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.**

6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).

7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

9. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;

b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.

10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.

Note all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020 vedere la nota all'articolo 10.

- Il testo dei commi da 37 a 43 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

37. L'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura.

38. Per le finalità di cui al comma 37, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese. L'erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla domanda di contribuzione in conto capitale.

39. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un importo complessivo massimo pari a 15 milioni di euro.

40. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno. La medesima deliberazione definisce anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

41. Secondo quanto già previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i commi da 37 a 40 possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti.

42. Per le finalità previste dal comma 38 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, è il seguente:

Art. 13 *(Intensità del finanziamento)*

1. L'intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile fino al 100 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2.

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

b bis) (ABROGATA)

1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti

riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.

2. I fruitori sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell'attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.

3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo previsto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Note all'articolo 13

- Il testo dei commi da 5 a 12 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG, in quanto:

a) soggetto di riferimento della Regione per sviluppare i Cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia coordinando gli attori pubblici e privati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

b) soggetto preposto a supportare la Regione come ente coordinatore del progetto di tracciabilità e digitalizzazione dell'agroalimentare avviato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità)

6. Il sostegno di cui al comma 5 è diretto a:

a) implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni del consumo determinate dall'epidemia;

b) realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il marchio collettivo "Io Sono FVG", informare e assicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.

7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.

8. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 6 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa, della rendicontazione delle spese già sostenute e della dichiarazione di impegno, rilasciata ai sensi dell'articolo 1333 del codice civile, a non cedere o modificare il sistema di tracciabilità e il marchio nei relativi elementi essenziali senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale.

9. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.

10. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fidejussione o polizza assicurativa.

11. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impegno dichiarato ai sensi del comma 8 per i dieci anni successivi alla concessione del contributo; qualora l'obbligo non venga mantenuto, fatte salve le conseguenze a norma di legge, il contributo concesso è rideterminato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 4 a 8 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, è il seguente:

Art. 2

(Finalità 1 - Attività economiche)

- Omissis -

4. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 3/2015 l'Amministrazione regionale, d'intesa con il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. è autorizzata a costituire, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, una fondazione finalizzata ad avviare, sviluppare e coordinare i cluster per il settore dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale 3/2015.

4 bis. L'Amministrazione regionale concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 4 attraverso l'assegnazione di un conferimento patrimoniale.

5. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione quale socio fondatore della Fondazione di cui al comma 4, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo.

6. Nelle more dell'operatività della Fondazione di cui al comma 4, per favorire lo sviluppo delle potenzialità del cluster dell'agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agro - Alimentare di San Daniele S. c. a r. l. un finanziamento a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 705 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agro - Alimentare di San Daniele S. c. a r. l. per favorire lo sviluppo delle potenzialità del cluster dell'agroalimentare".

- Omissis -

Nota all'articolo 15

- Il testo dei commi da 61 a 67 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

61. La Regione attiva iniziative per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.

62. Per le finalità di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica a favore delle PMI con allevamenti di suini operativi in regione e con un numero minimo di capi pari a **trenta**.

63. La spesa ammissibile deve essere compresa **fra 5.000 euro e 20.000 euro**. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n.

1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193 dell'1 luglio 2014, e in particolare con quanto stabilito dall'articolo 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende".

65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, ivi compresi i requisiti tecnici delle recinzioni e degli altri sistemi di controllo passivo, i requisiti per il loro corretto posizionamento e i criteri di priorità correlati all'ubicazione dell'azienda in funzione delle modalità di diffusione del rischio di contagio nel territorio regionale.

66. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 65, è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.

67. Per la concessione dei contributi di cui al comma 62 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

- Omissis -

Nota all'articolo 16

- Il testo dei commi da 20 a 23 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- Omissis -

20. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" presenti sul territorio regionale, nella misura massima di 30.000 euro a istituto.

21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.

22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, i contributi sono proporzionalmente ridotti. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro sull'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

- Omissis -

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, è il seguente:

Art. 37

(Semplificazione del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)

1. L'ERSA è autorizzata a realizzare un applicativo per la gestione informatica del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite che sia utilizzabile anche da parte di tutti gli altri enti aderenti al Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

2. L'applicativo è realizzato attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, secondo quanto previsto dall'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018, nonché attraverso risorse del bilancio di ERSa nel limite dei costi necessari a rendere l'applicativo utilizzabile da parte del SNCV.

- Il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è il seguente:

Art. 4.

(Autorità nazionale competente)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

(Competenze del Servizio fitosanitario centrale)

1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, compete:

a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;

b) l'organizzazione dell'attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III;

c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale;

d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7;

e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;

f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli articoli 24 e 25.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di

determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.

Art. 6.

(Competenze dei Servizi fitosanitari regionali)

1. Ai Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome compete il controllo ufficiale, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è il seguente:

Art. 21

(Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)

1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.

1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.

2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatiche di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.

3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:

a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.

3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgerci le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.

5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della

legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 (Finalità e principi)

1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.

2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attività agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge:

a) di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalità agricole, con particolare riferimento alle attività zootecniche, **all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane** dei terreni incolti e/o abbandonati mediante gli interventi di cui all'articolo 2;

b) di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;

c) di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (*Ixodes ricinus*) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale;

d) di combattere il degrado ambientale;

e) di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 10/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 (Determinazione del concorso alla spesa di intervento)

1. Il Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, concede ai soggetti operatori contributi

derivanti dalle risorse stanziare e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:

a) per i terreni con presenza diffusa di vegetazione arborea arbustiva di cui all'area primaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento **[, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,]** e comunque per non oltre il massimale per ettaro stabilito con il regolamento di cui all'articolo 11, a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati:

1) terreni facilmente accessibili e senza pendenze rilevanti, ove sia possibile lo sfalcio con macchine agricole di medie o grandi dimensioni;

2) terreni con media difficoltà di accesso e con pendenze sensibili, ove sia possibile lo sfalcio solamente con macchine di piccole dimensioni;

3) terreni difficilmente accessibili, con pendenze elevate o di morfologia irregolare, per cui lo sfalcio non può essere fatto con mezzi meccanici;

b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento **[, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,]** e comunque per non oltre il 30 per cento del massimale stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2) e 3) della lettera a).

2. Le aliquote percentuali previste dal presente articolo possono essere adeguate o equiparate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sentita la Commissione consiliare competente.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 10/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero)

1. I terreni oggetto di interventi in forza della presente legge devono, successivamente alle operazioni di recupero, essere mantenuti a prato o pascolo o prato-pascolo, **ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane** per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato.

2. L'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore, previa iscrizione del titolo stesso nel fascicolo aziendale, ad accedere ad eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui al comma 1.

3. Il soggetto operatore potrà assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1 ove lo stesso impegno non sia stato previamente assunto autonomamente dal soggetto titolare, nel qual caso quest'ultimo dovrà darne avviso al soggetto operatore e al Comune attuatore almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Laddove l'impegno di mantenimento non sia assunto da alcun soggetto titolare, resta in obbligo del soggetto operatore di assumerne l'impegno di mantenimento, ma è fatta comunque salva la sua facoltà di cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto, imprenditore agricolo, che autonomamente assume l'impegno stesso.

5. È fatto comunque salvo il caso che sia lo stesso Comune attuatore ad assumere autonomamente l'obbligo di mantenimento previa rinuncia da parte del soggetto operatore da comunicarsi al Comune attuatore con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante.

6. Il soggetto titolare dei terreni oggetto di interventi in forza della presente legge può, in qualunque momento, sostituirsi ai soggetti operatori o al Comune attuatore, rimborsando i medesimi dei costi sostenuti per le operazioni di recupero.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni della Regione e degli enti locali)

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.

3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.

3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi **delle sedi di allocamento o deposito**, delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione **delle sedi di allocamento o deposito**, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.

3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo **delle sedi di allocamento o deposito**, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.

4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.

5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.

6. (ABROGATO)

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

Art.4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale (8);

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, è il seguente:

Art. 11

(Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali)

1. Al fine di effettuare le dovute operazioni di revisione annuale o periodica e i collaudi, nonché le relative pratiche amministrative dei veicoli di servizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ci si avvale, senza costi tariffari di competenza regionale, delle Stazioni di Controllo attive presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61
(Deroghe)

1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, **didattici, officinali e commerciali**, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, è il seguente:

Art. 8
(Disposizioni in materia di contributi)

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.
- 3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante

l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2005, è il seguente:

Art. 4
(Misure di conservazione)

1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:

- a) riduzione di superficie;
- b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
- c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- d) piantagione di specie arboree o arbustive;
- e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:

- a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
- b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

Nota all'articolo 27

- Il testo dei commi 33 e 34 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

33. Le donazioni liberali pari a 431.945,33 euro accreditate sul Fondo regionale per la Protezione civile in conseguenza della raccolta fondi attivata in occasione degli eventi atmosferici del 28 ottobre 2018, possono essere utilizzate dalla Protezione civile della Regione per le seguenti finalità:

- a) realizzazione di interventi di sistemazione, messa in sicurezza e restauro della Pieve di San Floriano di Illegio di Tolmezzo per 95.000 euro, della Chiesa di San Martino di Luincis a Ovaro per 25.000 euro e della Chiesa di Santa Maria del Mare a Lignano Sabbiadoro per 90.000 euro, mediante la stipula di convenzioni con la Soprintendenza

archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e gli enti proprietari dei suddetti edifici di culto;

b) realizzazione di interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e di rimboschimento delle aree boscate di Claut per 90.000 euro, di Paularo per 40.000 euro, di Sappada per 50.000 euro e di Sauris per 41.945,33 euro, **anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.**

34. Per le finalità di cui al comma 33, pari a 431.945,33 euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

- Omissis -

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è il seguente:

Art. 4 **(Biotopi naturali)**

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.

2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.

2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui

territorio è individuato il biotopo naturale.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:

a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere;

d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;

d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.

d quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 25/2017.

1 bis. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio.

1 ter. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui all'articolo 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:

a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;

b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;

c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;

d) (ABROGATA)

e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;

f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;

g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall'Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d'armata competente per territorio;

h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;

i) i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.

3. I Comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:

a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;

b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria.

3 bis. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) <<Funzioni pubbliche>> quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;

b) <<servizi pubblici>> quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in

via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell'esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.

7. L'inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l'esecuzione d'ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell'importo è effettuata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.

Note all'articolo 30

- Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25, è il seguente:

Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalle CDM e dagli EDR, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:

- a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
- b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle CDM, dagli EDR, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati.

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

- a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;
- b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in

altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

- a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;
- b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
- c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.

Art. 3

(Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM)

1. La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che:

- a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
- b) sono in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è individuato l'importo del contributo annuale.

Art. 4

(Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM)

1. La raccolta dei funghi nel territorio di ciascuna CDM è consentita a coloro che:

- a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
- b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo annuale determinato ai sensi del comma 9.

2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.

4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.

5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle CDM è consentita ai residenti in Regione e non che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:

- a) abbiano compiuto sedici anni;
- b) siano in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.

5 bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio per almeno tre notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
- b) essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o di altra autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana.

6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi. L'invio della comunicazione di cui al comma 5 bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima.

7. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 5 e 5 bis è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.

8. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 5 e 5 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui al comma 5 ovvero della comunicazione di cui al comma 5 bis.

9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui al comma 5.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25/2017, è il seguente:

Art. 6

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'EDR competente per territorio.

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;

b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiara che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso

alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

- a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;
- b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;
- c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

- a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: *Amanita caesarea* e *Boletus edulis* e relativo gruppo;
- b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.

6. Durante l'attività di raccolta il raccogliatore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 25/2017, è il seguente:

Art. 14
(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:

- a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);
- b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta;
- b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis;
- c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;
- d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 25/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Norme transitorie)

1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.

2. Nelle more della costituzione delle Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre));

a) le funzioni che la presente legge assegna alle CDM sono esercitate in tale zona dall'EDR di Pordenone;

b) il versamento del contributo annuale ai sensi dell'articolo 3 all'EDR di Pordenone effettuato prima della costituzione delle CDM consente la raccolta nel territorio dell'EDR medesimo per tutto l'anno solare.

3. **Nel 2021 e nel 2022** la Regione trasferisce alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato **nell'anno finanziario precedente** a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nella versione previgente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.

4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 21 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339/Pres., è il seguente:

Art. 21 *(Decadenza dei cacciatori)*

1. Per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, ogni cacciatore, anche aspirante:

a) provvede al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9, comma 6;

b) provvede a comunicare al Direttore della Riserva di caccia i dati necessari per la compilazione dell'Elenco dei cacciatori, prima di iniziare l'attività venatoria, in tale Riserva;

c) non deve essere titolare di permesso annuale di caccia rilasciato da Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;

d) non deve esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato o titolare di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria;

d bis) provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro i termini stabiliti dallo statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione.

1 bis. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID – 19, nell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d bis), ogni cacciatore anche aspirante provvede al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Servizio competente, esaminate anche le comunicazioni dei Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia previste dal presente regolamento, avvia il procedimento di decadenza dall'ammissione alle Riserve di caccia nei casi di cui al comma 11, lettere a), b), c) e d).

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

Nota all'articolo 32

- Il testo dei commi da 35 a 41 dell'articolo 4 della legge regionale 26/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 *(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)*

- Omissis -

35. La Regione, a fronte dell'elevato numero di richieste di indennizzo pervenute nel 2020 per i danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica nonché degli impedimenti al regolare svolgimento delle attività di rilievo dei

danni sul territorio dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:

a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;

b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

36. L'aiuto di cui al comma 35 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

37. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

38. L'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto di cui al comma 35 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato ai sensi del comma 39 sia superiore a 150 euro **e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario.**

39. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 38, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura **per l'anno 2020** approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008), detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni.

40. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 37. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.

41. Per le finalità di cui al comma 35, è destinata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

- Omissis -

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è il seguente:

Art. 18
(Funzioni)

1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:

- a) elaborano le proposte di PVD;
 - b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
 - c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
 - d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;
 - e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
 - f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;
 - g) realizzano almeno una volta all'anno le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare. Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento.
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:
- a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
 - b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017 n. 28, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)

1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietà, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia" ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 marzo 2018, corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento;

b) elaborati grafici;

c) preventivo di spesa;

d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).

3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa **da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022**.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).

5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia". Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.

- Il testo dei commi da 101 a 103 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, è il seguente:

Art. 1

(Attività produttive)

- Omissis -

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società ESCO MONTAGNA s.r.l. un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per l'essiccamento e successiva valorizzazione delle produzioni foraggiere di montagna derivanti dal recupero di terreni incolti previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), utilizzando la risorsa calore prodotta dall'impianto biomassa di Arta Terme.

102. Il contributo di cui al comma 101 è concesso a seguito della presentazione della relativa domanda al Servizio coordinamento politiche per la montagna da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

103. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

- Omissis -

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è il seguente:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.

- La rubrica dell'allegato 4 bis della legge regionale 42/1996 reca:

ALLEGATO n. 4 bis (riferito all'art. 44 bis) Riserva naturale delle VALLI GROTARI E VULCAN

- Il testo dell'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996, è il seguente:

Art. 44 bis (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis).

3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.

- Il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, è il seguente:

Art. 10
(Norme in materia di biodiversità e paesaggio)

- Omissis -

2. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 25 le parole <<entro il 15 novembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre>> e le parole <<entro il 31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 aprile>>;

c) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis
(Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis).

3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.>>.

3. Nella legge regionale 42/1996 è inserito l'allegato 4 bis, allegato alla presente legge.

- Omissis -

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27
(Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)

1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:

a) per effettuare la pesca **tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno**: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;

b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.

2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:

- a) a una giornata ripetibile per massimo otto volte l'anno, anche non consecutive;
- b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori quattro volte l'anno, anche non consecutive.

3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.

4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.

5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca **tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno** previo pagamento del canone annuale.

6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:

- a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;
- b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;
- c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;
- d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;
- e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.

7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. **In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.**

10. Il regolamento individua:

- a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
- b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
- c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;
- d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
- e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;

f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.

11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;
- b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;
- c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva **di cui ai commi 4 e 5.**

12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.

14 bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali e un gettone di presenza il cui importo è stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, con oneri a carico del bilancio dell'Ente medesimo.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 42/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)

1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:

- a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
- b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
- c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.

2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in

possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.

4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. **In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.**

6. Il regolamento individua:

- a) il fac simile della licenza di pesca professionale;
- b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
- c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
- d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.

7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:

- a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;
- b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 42/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:

a) da 60 euro a 240 euro in caso di:

- 1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
- 2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d);
- 3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
- 4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b);

5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo

27, comma 9;

6) violazione delle modalità di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f);

b) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;

2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4;

3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra - annuale che è stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b);

c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di:

1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);

2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32;

d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione:

1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);

2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7;

3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che è consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b);

b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).

3. **Le sanzioni di cui al comma 2**, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.

4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 42/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:

a) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera a);

2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;

4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4;

5) omessa annotazione delle catture sul documento di cui all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera b);

6) **violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti** l'esercizio della pesca di cui all'articolo 29, comma 5; la sanzione è dimezzata se l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento;

b) da 500 a 3.000 euro in caso di:

1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), e comma 2;

c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di esercizio della pesca professionale:

1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 1;

2) mediante attrezzi diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);

3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere d) ed e);

4) in assenza di licenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere b) e c);

b) da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera b).

3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.

5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 42/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46
(Altre sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;

b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;

c) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, **comma 3**, lettera f);

2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;

3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;

d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:

1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, **comma 3**, lettere c), d) ed e);

2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;

3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o **dai lavori** non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;

e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).

2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.

Nota all'articolo 37

- Il testo del comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

13. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro nell'ambito dei procedimenti in corso non ancora conclusi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), **nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")**, può avvenire anche con carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa.

- Omissis -

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., è il seguente:

Art. 41
(Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATT FVG presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di commercio, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale e disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna attività:

a) scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione;

b) piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti, suddivisi per voci analitiche di spesa, e delle ore impiegate dal personale.

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATT FVG:

a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;

- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione del programma, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
- f) gli obblighi del beneficiario.

4. Il CATT FVG avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Delega di funzioni alle Camere di commercio)

1. Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

c bis) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) (ABROGATA)

h) (ABROGATA)

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) interventi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).

n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo Impresa));

n sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;

n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'articolo 77, comma 3, **[lettera b),]** della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Modalità e misure d'intervento)

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente

[2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 bis e dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 75.]

2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di

chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.

3. (ABROGATO)

Note all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).

2. (ABROGATO)

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito **del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).**

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.

c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito **del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017**.

6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.

8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 2, commi da 8 a 11, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), **dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita")**, e **dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018)**, relative agli "Accordi per l'innovazione".

9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

10. Nel caso in cui la fase di valutazione di cui al comma 9 si concluda con esito positivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare Accordi per l'innovazione con il Ministero competente e gli altri soggetti eventualmente interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo).

11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.

- Omissis -

Note all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

Art. 59
(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2018, n. 06/Pres., è il seguente:

Art. 14
(Variazioni dell'iniziativa)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa gli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, è il seguente:

Art. 100

(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;

h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).

- Il testo degli articoli 17 e 30 del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., è il seguente:

Art. 17

(Attribuzione punteggi e premialità)

1. La valutazione delle domande è effettuata dal CATT FVG attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato D al presente regolamento.

2. I punteggi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro: in caso di programmi comprendenti differenti tipologie d'investimento si applica il punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

3. Il CATT FVG provvede inoltre all'attribuzione di una premialità alle imprese che si trovano in una o più delle seguenti situazioni oggettive:

a) impresa che aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013: punti 3;

b) impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" emanato con Decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57: punti 2;

c) impresa per la quale i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005: punti 3;

d) impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 1, e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti;

e) impresa che propone iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005, localizzate nelle zone omogenee A e B, come individuate negli strumenti urbanistici dei Comuni: punti 2.

4. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo; in caso di ulteriore parità tra domande e contestuale mancanza di risorse sufficienti a finanziarle integralmente, i fondi disponibili sono assegnati ai beneficiari in misura paritaria.

- Omissis -

Art. 30

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 28 e 29, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60,23 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 29 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
- 5 bis. La modifica delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), comporta, in sede di rendicontazione, la riduzione del 20 per cento del contributo spettante per ogni mancata assunzione a tempo indeterminato.
6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.
7. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
8. Il CATT FVG dispone la liquidazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Note all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres., è il seguente:

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal CATT FVG unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, è il seguente:

Art. 38

(Fondo per contributi alle imprese turistiche)

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).

3. Il comma 5 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

- Per il testo dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016, vedere nota all'articolo 43.

Note all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, è il seguente:

Art. 28

(Distacco di personale e utilizzo con convenzioni)

1. Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale, con il consenso del medesimo, presso altre amministrazioni del Comparto unico o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.

1 bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco

di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.

2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.

3. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico per periodi predeterminati, anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; nel caso di utilizzo del lavoratore per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario in un ente locale, l'attività può essere resa anche al di fuori dell'orario settimanale d'obbligo. L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla Regione con propria legge.

4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, è il seguente:

Art. 10

(Opere pubbliche statali, regionali e provinciali)

1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche:

a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;

b) dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l'accertamento di conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al comma 14, è eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con l'Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.

3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l'accertamento di conformità è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.

4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.

5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando

risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso sia indetta la conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tali sedi da parte dei soggetti competenti.

5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:

a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:

1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;

2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;

3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.

6. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell'opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell'ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

7. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

8. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali e, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione sono soggetti a comunicazione di conformità da trasmettere allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza a cura del soggetto titolare dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori; gli interventi soggetti a comunicazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti. In caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di conformità di cui al presente articolo.

10. La comunicazione di conformità è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché la conformità ai regolamenti edilizi comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali esplicativi;

b) planimetria con localizzazione dell'intervento in scala adeguata;

c) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione e alla rappresentazione delle opere.

11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di

accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza finalizzata alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

12. L'accertamento di conformità, nonché la comunicazione di conformità, sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste e hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di conformità.

13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati. Per tali opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3. In ogni caso la struttura regionale competente, sentita l'Amministrazione comunale interessata entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare a titolo precario gli interventi, ancorché difforni dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e scaduto il termine di validità espressamente indicato si applicano le disposizioni dell'articolo 43.

14. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e successive modifiche, l'Assessore regionale competente può avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

15. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo della segnalazione certificata di agibilità.

16. Gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di accertamento di conformità, né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 57

(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).

b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziare nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

Note all'articolo 47

- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres., è il seguente:

Art. 14

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'articolo 12.
2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.
3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70% dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.
4. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.
5. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 15.

Art. 15

(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 corredata da una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonché da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
3. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'articolo 10, comma 1, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.
4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il finanziamento viene rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d).
- 4 bis. Qualora il rendiconto relativo all'iniziativa o manifestazione realizzata ammessa a contributo sia in avanzo, il contributo viene rideterminato fino al limite della spesa che resta a carico del beneficiario e comunque fino al limite dell'avanzo stesso.

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 21/2016, è il seguente:

Art. 62

(Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati con periodicità almeno semestrale entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno. In sede di prima applicazione i bandi stessi sono emanati entro il 31 marzo ed entro il 10 luglio.

4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.

6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Imposte locali di carattere speciale)

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio.

4. (ABROGATO)

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.

8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte

dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 21/2016, è il seguente.

Art. 61
(Contributi per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
- b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
- c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
- d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane)

1. Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2019, l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 luglio 2021.
2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2019, nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da Comuni contermini, in numero non inferiore a sei.
3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i Comuni di ciascuna delle due costituende Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l'adesione all'altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4.
4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero minimo di Comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite ex lege dall'1

gennaio 2021.

5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i Comuni della zona montana omogenea.

6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni, i consigli dei Comuni partecipanti alle due costituende Comunità di montagna e le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 approvano gli accordi relativi alla ripartizione, tra le due costituende Comunità di montagna, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché alla regolazione dei rapporti giuridici pendenti delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro il termine, gli stessi sono approvati, entro il **30 giugno 2021**, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);

b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;

c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;

d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;

e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;

h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. Il Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;

i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni

della sopprimenda Unione;

j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;

k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).

6 ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.

7. Entro il **31 maggio 2021**, i consigli dei Comuni di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il **15 giugno 2021** la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. La costituzione delle Comunità di montagna decorre dalla data di approvazione dello statuto.

7 bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.

8. Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dall'1 luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le Comunità di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo.

9. La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 nei termini previsti comporta la trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo nella Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 17 della legge regionale 21/2019, a decorrere dall'1 luglio 2021. In tal caso, i termini di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale 21/2019, sono differiti rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno 2021.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 19/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre e per la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità)

1. I Comuni dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 21/2019, che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione del Natisone in Comunità, approvano lo statuto della Comunità con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni entro il 30 novembre 2020. L'approvazione dello statuto della costituenda Comunità da parte di un Comune determina il superamento del

recesso dall'Unione precedentemente deliberato dallo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, composta dei soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, approva lo statuto di cui al medesimo comma a maggioranza assoluta dei propri componenti. A decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Entro il 30 novembre 2020 il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone trasmette all'Unione territoriale intercomunale del Torre un atto di ricognizione con l'indicazione del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti per la definizione degli accordi di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, **ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990**, già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico **[, ivi compresi quelli relativi al personale,]** è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata conclusione degli accordi, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in quanto compatibile.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 10, commi 142 e 143, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

142. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.

143. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 142 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Omissis -

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, è il seguente:

Art. 3

(Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)

1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:

a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;

b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o del COSAP.

4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.

5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.

6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.

7. Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, **nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli** la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni **di Grado e Lignano Sabbiadoro** è previsto un collegio composto da tre componenti.

3 bis. Le **Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli** possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria **di uno dei Comuni aderenti alla Comunità**.

3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

4. (ABROGATO)

4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.

4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3.

5. (ABROGATO)

Note all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre

nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4 e gli conferisce l'incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.

6. (ABROGATO)

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.

9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche

all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 bis
(Limiti all'affidamento di incarichi)

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni **aventi un organo di revisione collegiale**.

1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:

a) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25;

b) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo proprio di revisione economico-finanziaria;

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

- Il testo dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

4. In considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati di **duecentosettanta** giorni gli organi di revisione economico-finanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.

5. I Comuni, anche se con organo di revisione in scadenza nel 2021, che hanno ricevuto la comunicazione delle rose dei nominativi sorteggiati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015 entro il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, possono adottare l'atto di nomina entro il 30 giugno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.

- Omissis -

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)

1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

1 bis. **Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000**, con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

Note all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, è il seguente:

Art. 5

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
4. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anche in deroga ai termini di cui al comma 1, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 48 ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dallo stesso.
5. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile, il termine del 24 febbraio indicato al comma 2 è anticipato al 10 gennaio.

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 19/2013, è il seguente:

Art. 46
(Durata della votazione)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013, è il seguente:

Art. 28
(Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
 - a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
 - c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
 - d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
 - f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
 - h) non inferiore a 10 e non superiore a 20 nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

Note all'articolo 60

- Il testo del comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, modificato dal presente

articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

12. Le risorse assegnate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 10, commi 36, 37 e 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture **nonché delle scuole primarie e secondarie**.

- Il testo dell'articolo 10, commi da 36 a 40, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale)

- Omissis -

36. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

37. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché nelle strutture di cui all'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere.

38. Per le finalità di cui ai commi 36 e 37 e in alternativa alle assegnazioni ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi per sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

38 bis. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 36, 37 e 38.

39. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di istruzione, si provvede a regolamentare la valutazione di qualità per le strutture che provvedano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

40. Per le finalità di cui ai commi 36, 37 e 38 è destinata la spesa, per l'anno 2019, di 3 milioni di euro a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento

alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

- Omissis -

Note all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2021, che si riporta nel testo vigente prima dell'abrogazione, è il seguente:

[Art. 4 ter (Altri interventi in materia di sicurezza)]

1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla assicurazione della comunità civica.

1 bis. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere anche i Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le aree di propria competenza, a favore delle aziende insediate, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1.]

- Il testo dei commi 72, 73 e 74 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, abrogati dall'articolo 35, comma 1, lettera r), della legge regionale 5/2021, che si riporta nel testo vigente prima dell'abrogazione è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- Omissis -

[72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla assicurazione della comunità civica, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), come sostituito dall'articolo 8, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), pari a complessivi 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.]

[73. Con il regolamento regionale di cui al comma 72 sono altresì definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo di cui al comma 72, i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali, i termini per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nonché criteri e requisiti riferiti ai singoli interventi, individuati al comma 72 o da individuarsi con il regolamento, ivi compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a terzi, dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari.]

[74. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese

in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.]

- Omissis -

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, è il seguente:

Art. 5

(Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)

1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.

2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:

a) la quota destinata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;

b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;

c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;

d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.

Nota all'articolo 63

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2002, vedere la nota all'articolo 62.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, è il seguente:

Art. 4

(Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)

1. Al fine di valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all'aperto, la Regione istituisce un fondo per l'abbattimento delle spese sostenute dai soggetti organizzatori per lo svolgimento dell'evento finanziato e finalizzate:

a) all'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;

- b) all'acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
 - c) all'acquisto di allestimenti;
 - d) all'acquisizione di servizi o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.

Nota all'articolo 65

- Il testo del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)

- Omissis -

[8. In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).]

- Omissis -

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 11, commi da 11 a 13, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

11. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione **e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia;**

c) abbia maturato entro la data del 30 settembre 2021 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni o che consegua tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data.

12. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali possono, altresì, attivare le procedure di cui agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017.

12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

13. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 11 e 12, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure, a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici.

- Omissis -

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore competente che la presiede;
- b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.

4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

7 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

7 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/2004, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.

5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. (ABROGATO)

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

8 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

Nota all'articolo 69

- Il testo dei commi da 1 a 18 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2021 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2020.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2020.
8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2021 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.
- 10 bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.**
11. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2021, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di

un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2020.

12. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

13. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2021 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2021 al 31 marzo 2022.

15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2020.

18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.

- Omissis -

Nota all'articolo 70

- Il testo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 29 (Finalità e destinatari)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Art. 30

(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

- Omissis -

Art. 32

(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

Art. 33

(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente

articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

- Omissis -

Art. 48
(Interventi)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 57 bis della legge regionale 18/2005, è il seguente:

Art. 57 bis
(Sostegno al lavoro frontaliero)

1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005, è il seguente:

Art. 18

(Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)

1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).
2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 77

(Norme comuni per la concessioni degli incentivi)

1. (ABROGATO)

2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.

3 ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

3 quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.

3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.

6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.

7 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi.

Nota all'articolo 75

- Il testo degli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, è il seguente:

Art. 16

(Destinatari e oggetto degli interventi)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:

- a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
- b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
- c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
- d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
- e) spese generali di funzionamento della scuola.

4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di cui al comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.

Art. 17
(Ammontare del contributo)

1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
- b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.

Art. 18
(Presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso.

2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono essere corredate di una relazione dell'attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda e il programma educativo;
- b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
- c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.

Nota all'articolo 76

- Il testo dei commi da 31 a 33 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente

articolo, è il seguente:

Art. 8

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

31. Per l'anno 2021 il contributo di cui ai commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è concesso al solo soggetto gestore MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG sulla base della domanda da presentarsi entro la data del 31 marzo 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 43, 43 bis e 43 ter del medesimo articolo.

32. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca, viene individuato **[per l'anno 2021]** il soggetto che svolge le funzioni di cui all'articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

32 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto individuato con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo per l'anno 2021 per le attività di cui all'articolo 7, comma 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sulla base della domanda da presentarsi entro i termini che verranno indicati in delibera.

32 ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010.

33. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 31 e 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Omissis -

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Soggetti affidatari degli interventi formativi)

1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento:

a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

- e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
 - f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
 - g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
 - h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;
 - i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
 - j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
 - k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
 - l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio
 - m) presenza di un sistema di gestione della qualità;
 - n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;
 - o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;
 - p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.
2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.
3. Le Università, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggette ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.
- 3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.**
4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera l), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 bis

(Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)

1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all'articolo 25 della legge Regionale 29/2007.

2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.

5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Attività della Centrale unica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto **[e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento]**.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, **ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).**

4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di **ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018**, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.

4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.

4 ter. (ABROGATO)

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45 (Contratti quadro)

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

1 bis. Ai sensi della disciplina **[statale]** in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.

1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel **piano** previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del **piano** stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.

1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).

2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.

2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46

(Aggiudicazione di appalti su delega)

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla **pianificazione** di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.

2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale partecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.

2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della **pianificazione** di cui all'articolo 48.

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48**(Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)**

1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire **nel Piano di cui all'articolo 47 nella** misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.

[2 bis. Le attività indicate nella Relazione politico-programmatica regionale costituiscono parte integrante del programma annuale di cui all'articolo 47.]

Nota all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49**(Attività di committenza per gli enti locali della Regione)**

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, **prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.**

2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.

3. (ABROGATO)

4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.

5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel **piano** di cui all'articolo 47.

7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la

Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 55 bis

(Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia)

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).]

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Normativa applicabile e competenze)

1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 si applica la disciplina prevista dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - Navigazione marittima), e dalle altre norme vigenti in materia di demanio marittimo statale, fatto salvo quanto previsto nella presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e per le concessioni aventi durata superiore a nove anni redatte in forma di atto pubblico, le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione regionale, con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, e dagli enti **[locali] nell'ambito delle funzioni delegate.**

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del codice della navigazione sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura competente a gestire il demanio marittimo regionale.

Nota all'articolo 90

- Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

[1. In attuazione della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10(Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la misura del canone demaniale annuo dovuto per l'utilizzo di acqua nell'ambito di darsene per il diporto nautico o asservite a cantieri di costruzione realizzati su proprietà privata, prima dell'incameramento e della conseguente intestazione dei beni al demanio, è determinato in 0,18 euro al metro cubo esteso all'intero volume della darsena da demanializzare. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT sia in aumento, sia in diminuzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.]

- Omissis -

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Canoni)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'1 aprile 2011. Alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiara di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegna a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.

2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:

a) per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o **Comunità di montagna** e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;

b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o **Comunità di montagna** e altri enti pubblici.

b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259(Codice delle comunicazioni elettroniche);

b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;

b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

b sexies) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.

4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 17/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;

b) attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;

c) rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, **Comunità di montagna**, Consorzi di bonifica e soggetti privati;

d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;

e) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c) e riscossione delle indennità di occupazione di cui all'articolo 24, comma 5;

f) organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 17/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22
(Monitoraggio sulle funzioni conferite)

1. Le Province, **i Comuni e le Comunità di montagna** trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24
(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.

2. Fino al 31 marzo 2011, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale disciplinate dalla presente legge si applicano i canoni determinati con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione), così come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 0003/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione).

3. (ABROGATO)

4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.

5. (ABROGATO)

6. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.

7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume

Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.

7 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20 bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

Art. 31

(Norme particolari per gli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, è versata direttamente alle regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore".

6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.

8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.

9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".

10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi

di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.

13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.

14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.

16. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000.

17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi",.

18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.

19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".

20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della

riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999".

25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".

26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".

29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.

30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi".

32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoreri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".

34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutate presso l'istituto mutuante.

35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e".

36. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:

"I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997".

37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, e del 20 per cento alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni.

38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari dei proventi di cui al comma 37. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti

comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente". L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco purché l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.

40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.

41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva".

44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie".

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle

seguenti condizioni organizzative:

a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell'età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell'età del mezzo;

b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;

c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;

d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.

3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 6, commi da 10 a 12, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e in presenza di plessi scolastici di riferimento posizionati su più Comuni o comunque in Comune diverso, **ovvero nel caso di servizio offerto a favore di altri Comuni**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus.

11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

- Omissis -

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 6, commi da 20 a 24 bis, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19" a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.

21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.

22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) donne in gravidanza;
- b) persone ultra settantenni;
- c) persone con disabilità.

23. Con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al comma 22.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 a valere Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 49.

24 bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.

- Omissis -

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Piani territoriali infraregionali)

1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.

2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.

3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25 *(Piani attuativi comunali)*

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i programmi integrati di intervento;

f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Nota all'articolo 104

- Il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 bis

(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 63 sexies, è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;

b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole,

paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;

d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;

e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;

f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;

g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;

h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione;

i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

2) la relazione con l'illustrazione del progetto e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies;

3) le norme tecniche di attuazione.

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

- a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;
- b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;
- c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, entro i successivi trenta giorni con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

21. (ABROGATO)

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies.

Nota all'articolo 105

- Il testo dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 sexies

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli

ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.

1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

[a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;]

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

[c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;]

[d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004; tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;]

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.

Nota all'articolo 106

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 *(Definizioni generali)*

1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:

a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;

b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;

c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;

d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;

e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;

f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze **fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio** cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge, **terrazze** e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre **[, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29];**

g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali, escluse:

1) le rampe di scale aperte;

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggioli;

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37;

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16;

h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;

i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);

j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;

k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;

l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione

di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;

m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;

c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.

2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee Bo o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.

2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggiali e balconi aggettanti fino alla profondità massima di 2 metri;

2) logge e porticati liberi, androni, bussole e verande;

3) rampe e scale aperte;

4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;

5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;

6) tettoie, pensiline e pergolati.

2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto

ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.

Nota all'articolo 107

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Definizioni degli interventi edilizi)

1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
- 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5) l'installazione permanente su suolo ineditato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
- 6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
- 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti; **tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;**

c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

- 1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti

dell'edificio stesso;

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;

5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale ed i pareri degli enti preposti alla tutela;

d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;

e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:

1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;

2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;

3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.

2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedito o sul patrimonio edilizio esistente. Tali interventi sono riconducibili

alle seguenti categorie:

a) manutenzione ordinaria, consistenti in:

1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;

2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti, **nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici;**

3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, **sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;**

c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;

d) attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

Nota all'articolo 108

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;

b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;

c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;

e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore, **nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione;**

g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;

i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);

j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.

Nota all'articolo 109

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 *(Attività edilizia libera)*

1. Nel rispetto delle **[prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre]** discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;

b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;

e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;

f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;

h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

n) realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;

o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;

p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

q) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;

r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non

superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e Bo o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;

v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o Bo o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;

w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;

x) strutture ricettive turistiche e agrituristiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di movimento in funzione laddove esistenti;

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;

b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;

d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;

e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;

f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

2 bis. Sono altresì realizzabili in attività edilizia libera, qualora attuati da enti pubblici, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore e che non costituiscono trasformazione territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3).

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo **dei parametri superficiali o volumetrici insistenti** sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

Nota all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Esonero e riduzione dal contributo di costruzione)

1. Il contributo previsto dall'articolo 29 non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;

b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;

b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'**articolo 4**;

b ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici imponibili e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);

c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;

d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso;

f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;

g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;

h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale; **rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'articolo 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale;**

i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purché finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici.

i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.

1 bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.

3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.

4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.

4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.

4 ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto dall'articolo 29, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di zone improprie nelle quali sia accertata l'insussistenza delle opere di urbanizzazione richieste dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di non procedere alla programmazione o realizzazione.

Nota all'articolo 112

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Misure per la promozione del rendimento energetico, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico nell'edilizia)

1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.

2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.

[3. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.]

Nota all'articolo 113

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 38

(Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione totale o parziale, possono comportare modifiche della sagoma e di collocazione dell'area di sedime, oltre che nei casi di adeguamento alla normativa antisismica e igienico-sanitaria, anche nei seguenti casi:

a) di esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale o di distanza dai confini;

b) di sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Negli interventi di cui al comma 1 possono essere mantenute le distanze preesistenti anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto del codice civile.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento all'esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all'altezza. Tali interventi non possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento.

4. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione filologica di edifici demoliti purché degli stessi siano rimaste evidenti tracce della loro preesistenza e sia possibile accertarne l'originaria consistenza, nel rispetto delle prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-culturali.

4 bis. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune.]

Nota all'articolo 114

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40

(Variazioni essenziali)

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

1 bis. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 1 ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell'articolo 16.

Nota all'articolo 116

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero quelli comportanti l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 40, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3. In alternativa all'ordine di rimozione o demolizione, è possibile applicare la sanzione pecuniaria stabilita dal regolamento di cui all'articolo 2 nei casi in cui sia accertata la presenza di uno o più dei seguenti requisiti:

a) gli interventi siano stati eseguiti anteriormente alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ovvero in conseguenza di calamità naturali per cui sia stato riconosciuto

lo stato di emergenza;

b) gli immobili risultino conformi agli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero tale conformità possa essere ricondotta all'epoca di realizzazione degli interventi e successivamente gli immobili medesimi non siano stati oggetto di ulteriori modifiche;

c) gli immobili risultino dotati di segnalazione certificata di agibilità ovvero siano in possesso del certificato di abitabilità o agibilità ovvero risultino in regola, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'accertamento, con le leggi di settore applicabili, nonché con gli obblighi di natura fiscale e tributaria.

2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione o non presenta istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 49, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita, determinata secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire è eseguito dai soggetti indicati nell'articolo 42e si conclude con la sottoscrizione del relativo verbale da parte del responsabile dell'abuso o, in difetto, con la notifica del verbale medesimo. L'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi eseguiti in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 18.

Nota all'articolo 117

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione **[, stabilito in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2,]** della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.

2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.

3. Nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici utili e di volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.

Nota all'articolo 118

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50

(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 17, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

3. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di 516 euro a titolo di oblazione. Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dall'articolo 49, comma 2 ter. In tal caso, la misura dell'oblazione è incrementata del 20 per cento.

3 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge

765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 7, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 150 euro. La medesima sanzione è applicata nel caso di omessa presentazione della documentazione prevista dall'articolo 26, comma 1.

5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all'articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.

6. Nei casi previsti dal comma 5 non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.

7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.

8. La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo interrompe l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni del presente capo.

Nota all'articolo 119

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52

(Interventi eseguiti in base a permesso annullato)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 18 in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.

3 ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'articolo 122

- Il testo dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio e edilizia)

- Omissis -

25. L'Amministrazione regionale al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici è autorizzata a concedere contributi di tipo straordinario a favore di soggetti privati residenti in Friuli Venezia Giulia, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

26. Gli incentivi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore centrale competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande, le condizioni per l'accesso e l'erogazione del finanziamento, nonché la sua misura, anche in deroga alle disposizioni contenute al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

26 bis. Con riferimento agli incentivi concessi ai sensi del comma 26 il vincolo di destinazione stabilito dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è limitato alla durata di due anni dall'erogazione del contributo.

26 ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020 sono in ogni caso archiviate.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

12. L'Amministrazione regionale al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, delimitanti l'involucro riscaldato verso l'esterno, negli immobili a uso abitativo situati nel territorio regionale.

13. I contributi sono concessi a soggetti privati proprietari residenti nell'immobile in cui realizzare i lavori nel limite di 10.000 euro per ciascuna domanda e nella misura del 30 per cento del costo dell'intervento.

14. La concessione del contributo è disposta su istanza, a seguito di emissione di un avviso, approvato con decreto del Direttore competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione a pena di inammissibilità.

15. Con riferimento a ogni immobile è consentita la presentazione di una sola domanda per avviso. L'istruttoria delle domande è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione è disposta secondo il medesimo ordine. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di presentazione sono in ogni caso archiviate.

16. La liquidazione ed erogazione del finanziamento sono disposte a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta dal beneficiario, presentata con le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.

17. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 12 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Articolo 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (147)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (148)
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento (146) e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Nota all'articolo 123

- Il testo dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 166

(Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:

a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. **[Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.]**

a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.

b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con

quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.

Nota all'articolo 124

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48

(Termini per piani particolareggiati)

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al **31 dicembre 2022**. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al **31 dicembre 2022**.

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al **31 dicembre 2022** qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.

Nota all'articolo 125

- Il testo dell'articolo 4, commi 42 e 43, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - gestione del territorio)

- Omissis -

42. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è **nuovamente fissato al 31 dicembre 2022**.

43. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 42, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è **nuovamente fissato al 31 dicembre 2022**.

- Omissis -

Nota all'articolo 126

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Autorizzazioni)

1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;

b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;

f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.

4. Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14(Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.

7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 kilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.

8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.

9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.

Nota all'articolo 127

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 19/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 *(Contenuti dell'istanza)*

1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.

2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.

3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di

approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.

4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:

1) opere per la connessione alla rete;

2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;

c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

1) i dati generali del proponente;

2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999;

3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di CO₂ derivante dal trasporto su gomma; è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; **per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;**

4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;

c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;

e) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di

dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;

h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive - TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

i) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;

j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta;

k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;

l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;

m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;

n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;

p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.

5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:

1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;

2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;

3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;

4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;

b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

c) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;

e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;

f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;

g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;

h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data

di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;

i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;

j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;

k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.

6. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999. Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.

7. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.

8. Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull'area interessata dall'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.

Nota all'articolo 128

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 19/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Provvedimento di autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.

4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.

5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni.

6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.

7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci **[, salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste,]** e sono pubblicate per estratto, a cura dell'ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.

9. Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).

10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.

11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento totale per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), e allo 0,05 per cento dell'investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.

12. (ABROGATO)

13. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell'impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

Nota all'articolo 131

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, è il seguente:

Art. 49

(Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.

2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

Nota all'articolo 132

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Assemblea regionale d'ambito)

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui uno riservato alle ZTO Canal del Ferro e Val Canale, Carnia e Gemonese; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale"; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";

b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.

2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi **del comma 1** appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le

modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;

d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;

e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;

f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;

g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;

h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;

h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;

i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;

j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

k) (ABROGATA)

l) (ABROGATA)

m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;

n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;

o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.

o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017;

o ter) all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.

8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.

9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Nota all'articolo 133

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni:

a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;

d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;

e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;

f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;

g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;

h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

1 bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza.

Nota all'articolo 134

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 *(Disposizioni generali)*

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione **e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;**

d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

- a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
- b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f) distanza da aree boscate;
- g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, **lettere b), c) e d)**, non si applica alle sostanze minerali strategiche.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

Nota all'articolo 135

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 (Attività di ricerca)

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).
3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui **all'articolo 13, comma 1 bis**, ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:

a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.

Nota all'articolo 136

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata **alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive** ed è corredata:

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3);

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.

1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:

a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007;

c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004.

1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006.

2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Nota all'articolo 137

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Procedimento autorizzatorio)

1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi

o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.

2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006.

3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.

[4. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.]

[5. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990, la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Nel caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di VIA il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente ai sensi del comma 1 la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, corredata delle domande relative alle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività estrattiva esprimono il parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).]

[6. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva o con il diniego della stessa entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della relativa domanda.]

7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.

Nota all'articolo 138

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Provvedimento di autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva **e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati** dalla struttura regionale competente in materia, **hanno efficacia** decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e **hanno durata** pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i

centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'**articolo 13, comma 1 bis**, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

- a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;
- b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
- c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

Nota all'articolo 139

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.

4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna **e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi** e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;

d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990.

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), **e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.** Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Nota all'articolo 140

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17
(Proroga dell'autorizzazione)

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.

2 bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990.

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Nota all'articolo 141

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. **[Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e),]** Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto. **Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e).**

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

Nota all'articolo 142

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di

coltivazione e di collaudo;

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Nota all'articolo 143

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37
(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda, da parte di soggetti che abbiano

scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa.

2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge, a esclusione dell'articolo 18, comma 7.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.

4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fidejussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;

b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis;

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis.

Nota all'articolo 144

- Il testo dell'articolo 4, commi da 22 a 28, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 *(Tutela dell'ambiente e energia)*

- Omissis -

22. In attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al numero 3.2 dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, le tariffe relative alle ispezioni finalizzate al controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante "di soglia inferiore" di cui alla Tabella II, dell'Appendice 1 - Tariffe, dell'Allegato I (articolo 30) del decreto legislativo 105/2015, sono ridotte del 50 per cento.

23. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore degli stabilimenti di cui al comma 22, con il modulo di cui alla Sezione A2 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 105/2015.

24. I gestori degli stabilimenti versano **alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** le tariffe di cui al comma 22 entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione, secondo le modalità indicate nella comunicazione medesima e trasmettono alla struttura regionale competente, l'evidenza informatica attestante

l'avvenuto versamento della tariffa.

25. In caso di ritardo nel versamento della tariffa di cui al comma 22 è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di cui al comma 24.

26. In attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 105/2015, ai fini dell'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al comma 22, la Regione si avvale della collaborazione del Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA.**

27. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.

28. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.

- Omissis -

Nota all'articolo 145

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)

1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, **le modalità di gestione della derivazione di cui all'articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite** tra le Regioni interessate, sulla base di un protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

2 bis. Le specifiche modalità procedurali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.

Nota all'articolo 146

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Valutazione dell'uso idroelettrico)

1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande

derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione **dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:

a) in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;

c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;

d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.

Nota all'articolo 147

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 *(Procedura di assegnazione)*

1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;

b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;

c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);

e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;

f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999, hanno luogo:

1) l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito

della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999;

3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);

4) la presentazione dell'offerta economica;

5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;

6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.

[2. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per lo svolgimento della procedura di cui al comma 1.]

Nota all'articolo 148

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Indizione della procedura di assegnazione)

1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, **ovvero in caso di nuova concessione**, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.

2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione:

a) l'oggetto della procedura di assegnazione;

b) le modalità di assegnazione di cui all'articolo 6;

c) nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla società, lo schema dello statuto e dei patti parasociali, in ordine alla società a capitale misto pubblico privato;

d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'articolo 11;

e) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12;

f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal concessionario ai sensi dell'articolo 18, nonché i relativi criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare;

g) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 19;

h) l'importo del canone di concessione di cui all'articolo 21.

4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Nota all'articolo 149

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 *(Bando di gara)*

1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:

a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;

b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;

d) le modalità e gli obblighi per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933;

e) il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, e le modalità per il suo aggiornamento;

f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;

g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;

h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;

i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;

j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

k) le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell'offerta economica; **l'istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all'articolo 3, comma 3;**

l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;

- m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
 - n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;
 - o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;
 - p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;
 - q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;
 - r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;
 - s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;
 - t) i requisiti di capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale, finanziaria degli operatori economici ai sensi dell'articolo 19, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo 50/2016;
 - u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.
2. Il bando di gara è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche in conformità **all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)**.

Nota all'articolo 150

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 (Criteri di valutazione)

1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:
- a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa, che ricomprende anche il canone di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);
 - b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;
 - c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;
 - d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;
 - e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
 - f) l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
- 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
- 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;
- g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
- h) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- i) gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.

1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.

Nota all'articolo 151

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 (Miglioramenti energetici)

1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), **nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche**, gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:

- a) l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
- b) l'incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile **nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche**;
- c) l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la

realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.

Nota all'articolo 152

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 *(Requisiti di ammissione)*

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016:

a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016;

b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;

c) che dimostrino di possedere capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate alla tipologia di concessione oggetto della procedura di assegnazione;

d) che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.

3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

Nota all'articolo 153

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 *(Provvedimento di concessione)*

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

a) corrisponde il canone di cui all'articolo 21 stabilito in sede di aggiudicazione;

b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 22.

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche **sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'articolo 35 della legge regionale 11/2015.

Nota all'articolo 154

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 *(Canone di concessione)*

1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario **ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale)**, per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933.

2. Con regolamento regionale da emanarsi, **previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e** della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:

a) l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;

b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;

b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;

b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3 bis, del decreto

legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006.

3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Nota all'articolo 155

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)

1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:

a) dei progetti di nuovi impianti;

b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:

1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;

2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;

3) l'aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto.

3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.

4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.

6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 nel rispetto dei Criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g). La deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.

7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

lettera g).

7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione **in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale.**

Nota all'articolo 156

- Il testo dell'articolo 4, commi 21 e 22, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

21. La Regione è autorizzata a eseguire, anche con il supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente, indagini sulle matrici ambientali, definite all'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, al fine di verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione o di identificare il responsabile dell'evento di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 152/2006. **La Regione è, altresì, autorizzata a realizzare le attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi.**

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

- Omissis -

Nota all'articolo 157

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, è il seguente:

Art. 3
(Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisione, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.

4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4 bis. La Giunta regionale, fermi restando gli equilibri complessivi del bilancio, per fronteggiare la straordinaria congiuntura economica, con propria deliberazione e con validità che non ecceda il 30 settembre 2012, può aumentare di un massimo di 10 centesimi al litro i contributi di cui al comma 3.

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.

5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2023, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2023 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.

Nota all'articolo 159

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, nelle more

dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, **fino al 30 aprile 2022**.

Nota all'articolo 160

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 11

(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

Note all'articolo 161

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del

suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.

2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.

3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, è il seguente:

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato <<Fondo regionale per la protezione civile>>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;

- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

9 bis. (ABROGATO)

Nota all'articolo 162

- Il testo dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

Art. 8 quater
(Accreditamento istituzionale)

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l'accREDITamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l'accREDITamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accREDITamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accREDITamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accREDITamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accREDITamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del

volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative

Nota all'articolo 163

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 15, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.

3 bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.

3 ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.

4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.

5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.

8. Per le finalità di cui al comma 7, con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio.

9. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi per i corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea **e del corso di laurea magistrale** delle professioni sanitarie della prevenzione.

12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute istanza di concessione del finanziamento corredata di una relazione preventiva illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di **studio** delle professioni sanitarie della prevenzione.

13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.

14. In sede di prima applicazione, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute l'istanza di concessione corredata di una relazione illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 552.500 euro, suddivisa in ragione di 212.500 euro per l'anno 2018 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-

2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.

- Omissis -

Nota all'articolo 164

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 *(Strutture di ricovero e custodia)*

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;

c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.

6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d'affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente o dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario. **Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall'1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.**

7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria;

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;

e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Nota all'articolo 165

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Operatori del sistema integrato)

1. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.

1 bis. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7.

2. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.

4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.

5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.

6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.

7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

[8. Gli operatori privi dei requisiti professionali, che alla data dell'1 gennaio 2019 siano in servizio da meno di due anni, accedono ai corsi di formazione di base.]

9. Per gli operatori di cui ai commi 7 e 8 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.

10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.

10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.

10 ter. (ABROGATO)

10 quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.

10 quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.

10 sexes. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona **[partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e]** possono concorrere, **fino al 31 dicembre 2024**, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all'articolo 31, comma 7. **Dall'1 gennaio 2025** le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.

Nota all'articolo 166

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Principi in materia di contabilità e patrimonio)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2019, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

1 bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.

1 ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

6 bis. (ABROGATO)

7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano

valore storico monumentale;

b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;

c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.

10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista.

10 ter. Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.

10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Nota all'articolo 167

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)

1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.

3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.

3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.

3 ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 ter, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.

3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Nota all'articolo 169

- Il testo dell'articolo 2, commi da 41 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Investimenti per il rilancio)

- Omissis -

41. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla nuova residenzialità anziani del Comune di Pordenone, la Regione è autorizzata a concedere al Comune medesimo un contributo pari a 884.000 euro per l'affidamento, in via diretta o per il tramite dell'ASP Umberto I, della progettazione **[definitiva ed esecutiva]** dell'intervento di costruzione di una nuova casa di riposo.

42. Per la finalità di cui al comma 41 il Comune di Pordenone presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 884.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.

- Omissis -

Nota all'articolo 170

- Il testo degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è il seguente:

Art. 55
(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse

disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Art. 56
(Convenzioni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Note all'articolo 171

- Il testo dell'articolo 8, commi da 31 a 35, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

31. La Regione, al fine di valorizzare la funzione sociale degli enti del Terzo settore, promuove interventi che favoriscono prioritariamente:

- a) la presa in carico delle persone fragili;
- b) il supporto ai caregiver familiari;
- c) la mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane.

32. Per le finalità di cui al comma 31, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore per sviluppare progettualità, nelle forme previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio sanitario attraverso i distretti sanitari e dagli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, i quali valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti e loro familiari e dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

33. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 32.

33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.

34. Sono abrogati i commi da 56 a 59 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 1.284.021 euro, suddivisa in ragione di 434.280 euro per l'anno 2020, 452.698 euro per l'anno 2021 e 397.043 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 3 e 6 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102/Pres., è il seguente:

Art. 3
(Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità alla modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente per materia.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo per ciascun anno. Qualora il medesimo soggetto presenti, come singolo o partner capofila, più domande di contributo nel medesimo anno, tutte le

domande pervenute dopo la prima sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.

3. Nel caso di progettualità sviluppate in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la domanda viene presentata dal solo partner capofila, che assume la funzione di interlocutore esclusivo nei confronti della Regione anche nell'interesse degli altri partners.

4. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 2, lo stesso soggetto può partecipare alla realizzazione di un massimo di due progetti per i quali sia presentata domanda di contributo nel medesimo anno.

5. La domanda è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da persona munita di delega nella forma del mandato con rappresentanza generale o speciale secondo la disciplina civilistica. Nel caso di sottoscrizione con firma autografa deve essere allegata anche copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato. Non sono valide e comportano l'esclusione dalla procedura di contributo le sottoscrizioni formate con tamponi, timbri, software grafici e altre modalità diverse da quelle indicate.

6. Costituiscono parte integrante della domanda:

a) la descrizione sintetica del progetto, con indicazione dei risultati attesi in favore dell'utenza; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la descrizione sintetica deve specificare anche le singole attività e funzioni affidate a ciascun partner;

b) la dichiarazione di adesione al progetto da parte di ciascuno degli eventuali partner, sottoscritta con le modalità di cui al comma 5, contenente l'impegno alla realizzazione delle attività e funzioni specificatamente affidate all'interno del progetto stesso;

c) il documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario e/o dal SSC che attesta la coerenza con le Aree di intervento previste nel Piano di Zona (PdZ) o del Piano Attuativo Territoriale (PAT) di riferimento. Qualora il progetto sia realizzato in Distretti o Ambiti di Aziende o SSC differenti è sufficiente, per fini di semplificazione, l'attestazione di un solo Distretto sanitario o SSC. Il documento deve altresì contenere l'elenco degli Enti del Terzo settore eventualmente coinvolti nella realizzazione delle progettualità in partenariato;

d) il documento d'identità in corso di validità al momento di presentazione della domanda del legale rappresentante o del delegato che sottoscrive con firma autografa la domanda o le dichiarazioni di cui alla lettera b);

e) il piano finanziario del progetto, redatto in conformità allo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente per materia;

f) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. La mancata presentazione di uno o più documenti di cui al comma 6 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

8. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore, mediante posta elettronica certificata (PEC) intestata all'Ente del Terzo Settore inviata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it dal 30 aprile compreso ed entro il termine del 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai progetti che sono avviati o da avviare, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'anno di presentazione della domanda e da concludere tassativamente entro il 31 maggio dell'anno successivo. I termini indicati sono perentori e la loro violazione determina l'inammissibilità della domanda presentata.

9. In alternativa, la domanda di contributo può essere presentata in via telematica a seguito dell'attivazione, da parte della Regione, di una specifica infrastruttura dedicata la cui modalità di accesso ed utilizzo sono determinate con decreto del Direttore centrale competente per materia, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

- Omissis -

Art. 6

(Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo)

1. Il contributo è erogato per il 40 per cento in via anticipata all'atto della concessione in favore del soggetto che ha presentato la domanda. Il saldo del contributo è erogato a fronte della rendicontazione, cui i beneficiari provvedono, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo alla concessione del contributo, secondo le modalità di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000 utilizzando tassativamente la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente. La rendicontazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sintetica sui risultati del progetto; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la descrizione sintetica deve riguardare sia i risultati complessivi dell'intero progetto che quelli collegati all'attività specifica posta in essere da ciascun partner;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'entità dei fondi raccolti mediante iniziative di crowdfunding, nonché delle risorse finanziarie a qualunque titolo destinate a supporto del progetto da altri enti pubblici;

c) documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario o dal SSC secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 6, lettera c), che ne attesta la regolare realizzazione e conclusione.

2. Le spese rendicontate devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa debitamente quietanzata intestata al beneficiario del contributo. Tali spese devono, altresì:

a) essere strettamente e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale;

b) essere effettive, reali e sostenute;

c) essere documentate con giustificativi originali o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati al beneficiario del contributo, debitamente annullati.

3. Ai fini della rendicontazione, quale giustificativo di spesa sono ammessi gli scontrini fiscali o documenti equipollenti solo qualora siano intestati al soggetto beneficiario, nonché, in caso di progetti realizzati in partenariato, le note di addebito emesse dai partner nei confronti del capofila per il rimborso delle spese sostenute per l'attività di competenza corredate da idonei giustificativi di spesa agli stessi intestati. Tutti i giustificativi di spesa devono consentire di conoscere la natura del bene o servizio acquistato, che deve essere riconducibile alle attività del progetto.

4. Al fine di consentire i dovuti controlli tutta la documentazione di spesa deve essere conservata da ciascun beneficiario e, se del caso, dai relativi partner, per un periodo non inferiore a un anno dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione.

5. A fronte della rendicontazione, si provvederà alla rideterminazione del contributo concesso nei seguenti casi:

a) qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute risultino di ammontare complessivo inferiore a quello indicato in sede di concessione;

b) qualora la somma del contributo concesso dalla Regione, delle risorse finanziarie reperite mediante attività di crowdfunding, delle entrate derivanti da contributi finanziari a qualunque titolo posti a carico dell'utenza, nonché delle risorse finanziarie a qualunque titolo destinate a supporto del progetto da altri enti pubblici risulti superiore al totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta;

c) qualora le risorse raccolte attraverso attività di crowdfunding non abbiano raggiunto i parametri stabiliti dall'articolo 4, comma 2: in tal caso, il contributo sarà rideterminato secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 130

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 26 aprile 2021;
- assegnato, ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno, alle Commissioni II, III, IV, V e VI per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione, oltre che per l'esame della parte di competenza, anche per il coordinamento del testo e la nomina dei relatori per l'Assemblea, il 29 aprile 2021;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di rispettiva competenza: dalla II Commissione nella seduta del 20 aprile 2021 con relazione del Presidente Budai; dalla III Commissione nella seduta dell'8 aprile 2021 con relazione del Presidente Moras e dalla VI Commissione nella seduta del 7 aprile 2021 con relazione del Presidente Sibau; esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, nelle parti di rispettiva competenza: dalla IV Commissione nelle sedute del 6, 15 e 19 aprile 2021 con relazione del Vicepresidente Tosolini e dalla V Commissione nelle sedute del 19 e 20 aprile 2021 con relazione del Presidente Bernardis;
- esaminato e approvato dalla I Commissione a maggioranza, con modifiche, nelle parti di competenza e nel testo coordinato, nella seduta del 21 aprile 2021 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Bordin e Di Bert e di minoranza dei consiglieri Honsell, Moretti e Sergio;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 27, 28, 29 e 30 aprile 2021 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2242/P dd. 11 maggio 2021.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, e servizi generali